

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1373

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, MUSSI, NAPPI, SBARBATI, BASSANINI, BATTAFARANO, BERLINGUER, BOLOGNESI, BONSAI, BRACCI MARINAI, BRACCO, CANESI, COMMISSO, CRUCIANELLI, DE JULIO, DILIBERTO, FERRANTE, GALLIANI, GALLETTI, GAMBALE, GIACCO, GRIGNAFFINI, GUERZONI, LA SAPONARA, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, NADIA MASINI, MATTIOLI, NOVELLI, PAGINGI, RAFFAELLI, REALE, SAIA, SARACENI, SCALIA, SORIERO, STAMPA, VALPIANA, VELTRONI, VIGNALI

Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Presentata il 3 ottobre 1994

SIGNORE COLLEGHE, SIGNORI COLLEGGHI!
— La necessità e l'urgenza di una legge che disciplini in modo organico e unitario il sistema delle comunicazioni nasce soprattutto in seguito alle innovazioni tecnologiche, e in particolare all'avvento della tecnologia digitale, che stanno determinando un processo di convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'emittenza radiotelevisiva.

Il processo in atto conduce, a livello mondiale, alla creazione di nuove infrastrutture di rete, allo sviluppo di una vasta gamma di nuovi servizi e alle possibilità di interconnessione fra reti e servizi.

La televisione tradizionale è un condotto unidirezionale per la diffusione in tempo reale di spettacolo, sport e notizie a un pubblico di massa passivo. La televisione trasmette e la gente guarda. Se il prodotto offerto non attira si cambia canale, e se non vi è nulla che piace, peccato ... I satelliti (nei prossimi tre anni ne saranno lanciati in orbita circa 70) non modificano la realtà descritta.

Siamo ora di fronte ad un progressivo superamento del modello tradizionale. Il mezzo televisivo è sempre più integrato con la potenza e le attività del *computer*, al punto da divenire bidirezionale, e quindi

interattivo. Non si tratta solo di nicchie di programmazione né, contrariamente alla percezione comune, di processi in grado soprattutto di fornire più televisione. Il nuovo modello è in grado di offrire agli utenti forme di controllo, nuove possibilità di scelta e modi di comunicare. Gli utenti divengono essi stessi partecipanti alla produzione di televisione.

Il cambiamento è più profondo di quello derivante dalla globalizzazione dell'emittenza, anche se i due fenomeni procedono parallelamente. Entrambi si inseriscono nel quadro di una più ampia rivoluzione delle comunicazioni paragonabile forse all'invenzione della stampa.

Il passaggio dai segnali analogici (onde elettriche continue che emulano direttamente le caratteristiche della loro fonte) ai segnali digitali (in cui l'informazione è rappresentata da serie di 1 e 0, ciascuno dei quali corrisponde a un *bit*) rappresenta il primo e più importante cambiamento, tale da mutare la natura stessa della televisione, dal momento che i *bit* possono essere trasmessi in grandi quantità per poi essere immagazzinati e manipolati. La TV non dovrà rimanere necessariamente un mezzo a tempo reale, visto che l'equivalente di un'ora di immagini video può, con i sistemi digitali, essere inviata in pochi secondi. E non dovrà neppure più essere un mezzo passivo: l'utente potrà ad esempio eliminare da un film le parti non volute o utilizzando diversi pezzi di telegiornale per creare un'unica storia. E l'utente potrà anche chiedere alla sorgente l'invio di particolari informazioni e programmi.

Affinché possano essere utilizzati per questi « esercizi di creatività » gli attuali televisori dovranno dotarsi di intelligenza. In questa seconda grande svolta il ruolo predominante è giocato dall'industria dei *computer*.

Il terzo grande mutamento è dato dal fatto che in tutto il mondo le società di telecomunicazione stanno integrando le loro reti con fibre ottiche. Il vantaggio più importante risiede nella maggiore lar-

ghezza della banda. Realizzato in purissimo vetro, un singolo filamento può trasportare una quantità di informazioni pari a decine di migliaia di volte la capacità del cavo di rame. Se poi alla larghezza di banda, collegata a potenti periferiche di *computer* contenenti grandi quantità di dati, aggiungiamo la tecnologia per collegare tutti i punti di trasmissione e tutti gli utenti saremo di fronte a reti in grado di trasportare immagini, testi e voci. Una vera autostrada telematica.

La televisione, a causa del suo legame con le reti a fibre ottiche, è sempre più coinvolta nel complesso sistema delle infrastrutture dell'informazione. È evidente che le autostrade trasporteranno immagini, servizi tecnologici, codici di *computer* e ogni altro tipo di informazione immaginabile. Nei sistemi digitali non ci sono sostanziali differenze tra queste tipologie di dati; i segnali che rappresentano una conversazione, un programma televisivo o gli atti di un congresso si riducono tutti alla stessa cosa: *bit*.

Ogni epoca è caratterizzata dalla presenza di settori di avanguardia che finiscono per dare il ritmo a tutta l'economia. Un secolo fa questo ruolo è stato svolto dalle ferrovie. Nel dopoguerra l'industria manifatturiera ha rappresentato il motore dello sviluppo; durante gli anni '80 l'espansione economica è stata trainata dall'industria dei servizi, dalla sanità al commercio al dettaglio. Oggi la crescita economica è sempre più condizionata dallo sviluppo dell'industria della comunicazione.

Principi generali.

La proposta contiene poche regole (una qualsiasi comparazione con le legislazioni vigenti in Europa e negli Stati Uniti conferma questo dato) proprio perché riteniamo che sia necessario permettere un più ampio sviluppo del sistema delle comunicazioni. Il numero apparentemente elevato di articoli risponde solamente ad una necessità di chiarezza e di organizza-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione. È stata altresì perseguita una tecnica di redazione che privilegia norme snelle e possibilmente chiare anche per i non addetti.

Gli obiettivi perseguiti sono certamente importanti e tutti nella direzione di un sistema delle comunicazioni quale « strumento per il rafforzamento dei diritti e per lo sviluppo della democrazia, nonché per la pacifica definizione dei rapporti internazionali ».

Riteniamo innanzitutto che i diritti di libertà e il rafforzamento della democrazia nella comunità debbano essere perseguiti mediante:

a) lo sviluppo di un mercato dell'informazione, della cultura e dello spettacolo che garantisca il pluralismo delle diverse opinioni politiche, sociali, religiose, culturali e artistiche;

b) l'eliminazione delle posizioni dominanti nei vari settori e con la garanzia di un mercato della pubblicità in cui vi sia una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili;

c) la partecipazione al sistema dei cittadini, degli enti territoriali, delle università, degli enti di ricerca e delle associazioni;

d) la possibilità di accedere alle reti e ai servizi secondo procedure trasparenti e senza discriminazioni;

e) il rispetto, da parte dei gestori delle banche dei dati, dei diritti della persona;

f) la determinazione e il controllo delle tariffe dei servizi affinché questi siano offerti a condizioni uniformi a quelle degli altri paesi europei e siano accessibili al maggior numero di utenti;

g) l'individuazione degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico in ragione di utenze disagiate.

In secondo luogo lo Stato deve promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e artistica, delle tecnologie, dei servizi e

delle produzioni e deve determinare gli indirizzi volti a conseguire:

a) un ruolo dell'Italia nell'istramento dei servizi internazionali, soprattutto quelli destinati all'area del Mediterraneo;

b) la presenza di imprese italiane, anche in partecipazione con altre europee, nel mercato internazionale;

c) la distribuzione nel territorio di investimenti per tecnologie e servizi che consenta la fruizione da parte dei residenti di reti, servizi e produzioni di avanguardia;

d) la crescita di un sistema in cui operino grandi aziende multimediali, imprese medie e piccole;

e) la partecipazione attiva delle università ai processi nei vari settori delle comunicazioni;

f) la possibilità per gli enti locali di predisporre servizi e produzioni diretti a migliorare l'esercizio delle proprie attività e la partecipazione degli amministratori;

g) la presenza di reti che consentano la partecipazione diretta dei residenti e degli enti locali ai processi informativi e comunicativi;

h) l'adozione e il rispetto delle misure di sicurezza per la protezione di reti, servizi e produzioni;

i) i rapporti di scambio e collaborazione con istituzioni e soggetti non italiani.

La proposta è fortemente indirizzata verso la promozione di una cultura dell'innovazione. Abbiamo delineato un quadro di diritti, obblighi, procedure, organi e soggetti che concorrono al perseguimento degli obiettivi indicati nella legge. Non sono invece disciplinati nel dettaglio i singoli servizi di telecomunicazione, che necessitano di leggi specifiche.

Il mercato delle comunicazioni.

Il progetto propone una prima distinzione di principio, anche se non rigida

nell'applicazione, fra attività di costruzione, di gestione tecnica delle reti di diffusione e di commercializzazione dei servizi e attività di diffusione di servizi e produzioni e di realizzazione e creazione di produzioni. I soggetti gestori delle infrastrutture non dovrebbero essere coinvolti nelle altre attività, poiché ciò determinerebbe una chiara sproporzione con le capacità degli altri operatori di comunicazione impegnati invece nella diffusione dei servizi e nelle attività di produzione.

I gestori delle reti via cavo e via etere non dovranno essere coinvolti, salvo eccezioni, in attività di diffusione dei servizi e di realizzazione delle produzioni. Ma anche nei casi previsti come eccezione, il telefono è l'esempio maggiore, occorre pensare che i gestori possano « entrare » nelle reti attraverso società di capitali distinte e ciò al fine di consentire maggiori controlli sulle procedure e sui bilanci. Per ciò che riguarda invece le reti via etere occorre ricordare che siamo di fronte allo sfruttamento di una risorsa scarsa, e che pertanto deve essere utilizzata con criteri di efficienza, ma anche salvaguardando la salute e l'ambiente. Il sistema, caratterizzato da un grande caos, deve essere superato con un piano che preveda la presenza di società in grado di offrire un servizio di qualità e a tariffe paritarie a tutti i concessionari.

Il progetto, nella prima parte, prevede attente procedure perché l'accesso alle reti sia garantito senza discriminazioni e alle tariffe più basse possibile.

Un elemento fondamentale nella comprensione della proposta è l'attenzione posta alla attività di produzione. In Italia vi è una forte crisi degli operatori impegnati nella realizzazione di produzioni diffuse poi dalle reti.

In Italia non è mai stata rispettata la direttiva comunitaria in materia di riserva a produzioni europee diffuse dalle emittenti. La ricchezza culturale di un Paese, e quindi dei suoi mezzi di comunicazione, si misura anche dalla presenza di molteplici fonti di produzione, oltre che di un sufficiente numero di soggetti diffusori.

I problemi fin qui delineati ovviamente pongono importanti questioni sul lavoro e sull'occupazione. Se è vero che la comuni-

cazione rappresenta il maggiore veicolo del nuovo millennio, occorre favorire investimenti, di tutte le grandezze, in attività dal contenuto avanzato.

Un ultimo rilievo sulla specificità del mercato televisivo. La giurisprudenza costituzionale di tutti i paesi democratici ha sempre rilevato la necessità di temperare le esigenze delle imprese con i diritti fondamentali dei cittadini, in primo luogo i diritti all'informazione e alla partecipazione. Occorre ricordare che le frequenze sono un bene scarso e di tutti: a differenza della stampa, nessuno ha il diritto soggettivo di occupazione delle frequenze. In questa ottica universalmente riconosciuta abbiamo pensato che gli obblighi di completezza dell'informazione e di pari accesso delle emittenti via etere siano superiori a quelli delle emittenti via cavo che invece ricorrono ad un mezzo di diffusione che potenzialmente non ha limiti.

Assetti societari e trasparenza.

Il progetto di legge prevede che tutti gli operatori di comunicazione soggetti a concessione o autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti debbano agire mediante società di capitali o cooperative (salvo le eccezioni per fondazioni e associazioni che gestiscono emittenti comunitarie). L'obiettivo è ovviamente quello di un mercato in cui operino strutture societarie affidabili giuridicamente ed economicamente e trasparenti in tutte le fasi di attività (e pertanto anche nella individuazione dei soggetti partecipanti alla proprietà).

È auspicabile che un numero sempre più ampio di imprese venga quotato in borsa, e ciò al fine ulteriore di creare le condizioni affinché gli investimenti possano confluire in questi settori.

Posizioni dominanti e antitrust.

L'obiettivo, come richiamato anche dalla Corte Costituzionale, è quello di rendere possibile la presenza di una pluralità di imprese, rimuovendo e prevenendo si-

tuazioni di monopolio o di duopolio. Abbiamo elaborato un semplice sistema a punti, parzialmente mutuato dalla disciplina sulla radiofonia in vigore nel Regno Unito. Sono stati stabiliti criteri di assegnazione di punti per alcuni settori della comunicazione (i criteri individuano soprattutto la funzione nell'informazione, l'utilizzazione o meno dell'etere, le quote di ascolto e il fatturato in percentuale all'intero settore). È stato quindi fissato un tetto all'interno di ciascun settore, fra settori diversi e nel sistema (sono state previste anche importanti esenzioni di punteggi).

La tabella illustrativa spiega il sistema adottato. Possiamo qui ricordare che la titolarità, il controllo o il collegamento dell'impresa comporta l'attribuzione del punteggio pieno, mentre la partecipazione inferiore al 20 per cento determina l'attribuzione della metà dei punti.

Questo sistema innovativo facilita le imprese multimediali, poiché consente una distribuzione delle risorse e degli investimenti in vari settori. Non prevede quindi incompatibilità, ad esempio, tra il controllo di emittenti e quotidiani, o fra emittenti via cavo e via etere.

Il progetto prevede in particolare che ciascun soggetto non possa avere il controllo di più di una emittente televisiva nazionale, mentre consente maggiore flessibilità agli azionisti di minoranza. Occorre qui specificare che abbiamo ritenuto, ai soli fini del punteggio finale e degli incroci con i quotidiani, di attribuire punteggi diversi a seconda della quota di ascolto di ciascuna emittente nazionale. Abbiamo utilizzato il criterio dell'ascolto perché anche gli organi dell'Unione europea stanno studiando una normativa *antitrust* basata su questo dato, preferito al fatturato (che invece può sempre essere influenzato da contingenze di mercato e da politiche aziendali). Ci è sembrato giusto porre limiti maggiori nelle concentrazioni fra stampa e televisione, i settori maggiormente sensibili nel campo dell'informazione, ai soggetti che hanno una maggiore penetrazione di mercato. Del resto il criterio della quota di ascolto è per molti aspetti analogo alla tiratura prevista nella

legge *antitrust* sulla stampa. Al fine della rilevazione della quota di ascolto abbiamo previsto che l'Autorità affidi il rilevamento a quella società che in seguito a regolare bando, offra le maggiori garanzie di scientificità.

Il progetto si pone nella direzione di una crescita di un mercato in cui venga garantita l'esistenza di imprese di piccole e medie dimensioni oltre a grandi imprese multimediali in grado di competere a livello internazionale.

Occorre infine ricordare che i vincoli previsti sono decisamente inferiori a quelli previsti negli altri paesi dell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America.

La radio a livello nazionale e locale.

Il progetto pone una attenzione importante al settore della radio. Innanzitutto le norme *antitrust* sono meno severe, poiché si permette la possibilità di un controllo di due *networks* nazionali nel caso in cui essi non superino il 20 per cento di fatturato del settore. Il progetto di fatto incoraggia i consorzi fra emittenti (questo è previsto anche per la televisione).

A livello locale è prevista la possibilità di emittenti, sia radiofoniche che televisive, di carattere regionale e subregionale.

Le emittenti hanno il compito di dedicare una parte dell'orario di programmazione ai notiziari, e ai programmi di interesse della comunità servita. È consentita una quantità di pubblicità, in qualsiasi forma trasmessa, maggiore rispetto alla televisione. Le emittenti locali, anche televisive, possono raccogliere una quota maggiore di pubblicità rispetto alle emittenti nazionali.

La televisione a livello nazionale e locale.

Un obiettivo importante è quello di incentivare lo sviluppo della televisione moderna e quindi anche quella distribuita via cavo (come del resto accade oramai in gran parte d'Europa e negli Stati Uniti d'America). Occorre creare le premesse af-

finché le grandi aziende di infrastrutture possano investire in grandi reti che raggiungano il maggior numero possibile di utenti. Gli investimenti favorirebbero peraltro la crescita di molti altri servizi di telecomunicazione.

Occorre che alle attuali due imprese radiotelevisive in situazione di duopolio sia detto « fatevi più in là », cioè « spostatevi sulla televisione innovativa e sugli altri servizi, e permettete l'ingresso di nuovi soggetti nell'etere ». Indipendentemente dalla disponibilità di frequenze, nessun soggetto può realisticamente competere nel mercato della pubblicità con due gruppi che sommano il controllo di sei reti nazionali.

Servizio pubblico radiotelevisivo.

Il progetto propone una ricollocazione del ruolo della RAI, che dovrebbe operare con due *networks* televisivi, di cui uno con programmi di interesse generale e finanziato dalla pubblicità e uno territoriale e finanziato con i proventi dell'imposta sulle radiodiffusioni. Pensiamo però che la RAI possa rimotivare il proprio ruolo di servizio pubblico contribuendo da protagonista all'innovazione tecnologica e investendo nel cavo e nel satellite.

A livello radiofonico invece il progetto prevede che il servizio pubblico sia svolto con tre reti, di cui una a carattere culturale. La RAI è altresì tenuta, sulle onde medie, a produrre trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari e agli italiani all'estero ed effettua il servizio di informazione sulla viabilità.

La rete televisiva culturale e le produzioni indipendenti.

Il progetto prevede l'istituzione di una rete culturale con una funzione di incentivo delle produzioni culturali e che dovrebbe anche essere utilizzata per la trasmissione dei lavori parlamentari e degli avvenimenti politici di grande rilievo. La rete dovrebbe altresì consentire forme di sperimentazione e quindi diventerebbe una

« palestra » per nuove creatività che non possono trovare spazi nell'emittenza tradizionale.

La rete potrebbe associarsi con altri enti europei, un po' come accade per Arte, che ora viene gestita da enti pubblici francesi e tedeschi.

È importante comunque sottolineare che il progetto di legge è pensato per favorire la crescita di produzioni indipendenti, e quindi di nuove creatività, in tutto il sistema delle comunicazioni.

Pubblicità.

Il progetto si propone innanzitutto un adeguamento alla normativa comunitaria; in secondo luogo recepisce alcuni principi presenti nella legislazione della maggioranza dei paesi europei. Ma anche qui, i vincoli proposti sono molto inferiori a quelli previsti nei paesi ricordati.

Le distorsioni nel nostro sistema informativo dipendono in grande misura proprio dall'esistenza di un duopolio anche nel settore pubblicitario, che determina la disponibilità di troppi spazi pubblicitari che spesso vengono venduti a prezzi bassissimi.

Un correttivo importante è rappresentato dalle norme *antitrust* già richiamate. Abbiamo anche previsto l'attribuzione di un punteggio per quelle concessionarie di pubblicità che operano in favore di varie imprese. Inoltre ci è sembrato importante che i listini dei prezzi, e gli sconti, siano a disposizione di tutti, e ciò al fine di scoraggiare gli attuali fenomeni di *dumping*.

Statuti per l'informazione.

La proposta contiene una norma che obbliga le imprese editoriali di una certa consistenza a dotarsi di un proprio statuto liberamente contrattato tra le parti. Abbiamo voluto recepire anche in sede di proposta legislativa un impegnato dibattito che si svolge da anni nelle redazioni e nell'opinione pubblica più sensibile ai temi dell'informazione. La norma proposta è del

tutto coerente con l'impostazione del progetto che, non disconoscendo il significato economico dell'industria della comunicazione, ne sottolinea altresì il rilievo sociale. Non ci illudiamo che gli statuti risolvano il problema del collegamento proprietario con interessi economici esterni al settore in grado di condizionare la libertà editoriale: questo problema non è superabile con rigidi divieti o con l'invenzione *ex lege* dell'editore puro.

Ci pare tuttavia utile che al di là del contratto di lavoro (sul quale non si può, caricare ogni problematica) si crei uno strumento che garantisca una chiara definizione dei reciproci obblighi di proprietà e giornalisti, e dei doveri verso il pubblico.

Organi, programmazione e garanzie: Parlamento, Governo, Enti territoriali, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Pensiamo sia necessario un attento bilanciamento dei poteri fra organi diversi.

Il Parlamento con le attività legislative, di controllo e di indagine dovrà garantire uno sviluppo del sistema delle comunicazioni coerente con le finalità espresse nella legge.

Il Governo ha il potere di determinare la programmazione del sistema delle comunicazioni, con la definizione delle priorità necessarie e utili allo sviluppo economico nazionale. Ma il Governo interviene con direttive anche in materia di pianificazione delle reti, sulle tariffe dei servizi di pubblica utilità e sui criteri di interconnessione fra reti, servizi e produzioni.

Gli enti territoriali, regioni, province, comuni hanno poteri molto importanti nella determinazione dei piani di ripartizione e di assegnazione dei servizi nel territorio. Ma soprattutto la crescita dei sistemi via cavo di interesse regionale è favorita, e disciplinata, dagli enti territoriali.

È stata prevista l'istituzione di comitati regionali per le comunicazioni che operano come organo della regione e sono al tempo stesso sede decentrata dell'autorità per l'esercizio delle competenze delegate.

L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è certamente la novità maggiore del

progetto. Abbiamo previsto un organo composto da otto commissari di nomina parlamentare che si distribuiscono equamente nella Commissione per le reti di diffusione (competente in materia di reti di comunicazione via etere e via cavo) e nella Commissione per i servizi e le produzioni (competente nell'applicazione delle norme relative ai servizi e alle produzioni distribuite via etere e via cavo). Il presidente dell'autorità, nominato alternativamente da uno dei due rami del Parlamento con i due terzi dei voti degli aventi diritto, dirige anche ciascuna Commissione. Infine il Consiglio, composto da tutti i commissari e dal Presidente, decide sull'adozione di norme regolamentari comuni alle due commissioni, sul rilascio e la revoca delle concessioni a carattere nazionale, sull'applicazione delle norme sui divieti di posizioni dominanti e sulla redazione di documenti comuni.

Così strutturata l'autorità valorizza le competenze dei commissari, ma al tempo stesso la disciplina individua importantissime funzioni comuni, che dovrebbero renderla un organo il più possibile coeso nel perseguimento delle finalità individuate nelle leggi.

I commissari durano in carica sei anni e non sono soggetti a proroga. Questa è condizione essenziale per l'autonomia e per evitare i sospetti di manovre volte alla riconferma. Nei due anni successivi non possono altresì svolgere attività nel settore da loro precedentemente regolato. È stata prevista, per questo periodo, la possibilità di rimanere all'interno dell'autorità con funzioni consultive e di studio. Le nomine dei commissari avvengono in due scadenze diverse al fine di assicurare una continuità nel lavoro degli organi.

Un elemento essenziale del progetto è l'assoluta trasparenza di tutti i procedimenti, inclusi quelli normativi, di rilascio delle concessioni e sanzionatori (ovviamente le sanzioni civili e penali sono di competenza delle rispettive giurisdizioni).

La sede dell'autorità dovrebbe essere decisa dal Parlamento. Ogni capoluogo di regione potrà avanzare la propria candidatura specificando i vantaggi che derivano all'autorità, le aree ritenute idonee per l'insediamento, le infrastrutture disponibili.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

PUNTEGGI ANTITRUST

Tipo	Superiore a	Non superiore a	Unità di misura	Punteggio
Radio nazionali				
A	20%		% fatturato radiofonico nazionale	200
B	15%	20%		180
C	10%	15%		140
D	5%	10%		90
E		5%		70
				max 200
Radio locali				
A	6 000.000	10 000.000	Numero abitanti	50
B	2.500.000	8 000.000		45
C	500.000	2.500.000		40
D		500.000		35
				max 100
Televisioni nazionali				
A	20%		% di audience	1000
B	15%	20%		925
C	10%	15%		800
D	5%	10%		675
E		5%		550
				max 1.000
Televisioni locali				
A	6 000.000	10 000.000	Numero abitanti	200
B	2.500.000	8.000.000		170
C	500.000	2.500.000		130
D		500.000		110
				max 200
Televisioni via satellite				
Soggetti privi di concessione per trasmettere via etere terrestre				200
Soggetti con concessione per trasmettere via etere terrestre				400
Emittenti via etere terrestre diffuse anche via satellite				0
Televisioni via cavo non destinatarie di concessione via etere				
Bacino		500.000	Numero di abitanti	5
Emittenti via etere diffuse via cavo				0
				Max per bacino 15
				max 1.000
Stampa quotidiana				
A	15%	20%	% tiratura	750
B	10%	15%		600
C	8%	10%		475
D	3%	6%		250
E		3%		175
				max 760
Stampa settimanale				
A	2.000.000		Tiratura	400
B	1.000.000	2.000.000		300
C	500.000	1.000.000		150
D	200.000	500.000		75
E		200.000		50
Concessionarie di pubblicità				
A	15%	20%	% fatturato mercato pubblicitario	1500
B	10%	15%		1100
C	8%	10%		700
D	3%	6%		400
E		3%		300
				max 1.600

1 Il punteggio massimo consentito per l'intero sistema è di 1.900 punti di cui non più di 1.500 possono essere cumulati nei settori della radiodiffusione televisiva nazionale e nella stampa quotidiana.

2 I punteggi attribuiti in ciascun settore sono diminuiti del 10 per cento per quei soggetti che realizzano almeno due terzi del proprio fatturato in imprese soggette alla disciplina sui divieti di posizioni dominanti prevista nella presente legge.

3 I produttori e i distributori che forniscono più del 50 per cento del tempo di diffusione a ciascuna emittente televisiva acquisiscono gli stessi punti della emittente. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie, in qualsiasi forma diffuse.


4 Le società di produzione e di distribuzione discografica, le società editoriali musicali, le società di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici non possono avere posizioni di controllo in società destinatarie di concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva.

5 I servizi di diffusione, privi di pubblicità, via etere o via cavo, di produzioni di istruzione pubblica e di formazione professionale, sono esenti dall'attribuzione di punteggio.

6 I punti acquisiti con le emittenti via cavo non sono conteggiate ai fini del punteggio complessivo di sistema.

7 La trasmissione via satellite del segnale di emittenti già diffuse via etere terrestre o via cavo non comporta alcun punteggio.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI



PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Il sistema delle comunicazioni è strumento per il rafforzamento dei diritti e per lo sviluppo della democrazia, nonché per la pacifica definizione dei rapporti internazionali.

2. La legge disciplina le comunicazioni in attuazione dei valori costituzionali, delle norme internazionali e dell'Unione europea.

3. Il sistema delle comunicazioni è organizzato con l'obiettivo del superamento delle condizioni di disparità nel consumo e nell'accesso ai servizi e alle produzioni, nel rispetto dei principi del pluralismo, della trasparenza, del controllo democratico sulla circolazione delle informazioni e delle idee.

4. L'Italia svolge un ruolo attivo nel sistema delle comunicazioni. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni culturali autonome promuovono e sviluppano la ricerca scientifica e tecnica, l'arte e l'istruzione applicate al sistema delle comunicazioni. Il settore pubblico e il settore privato, ciascuno conformemente alla propria condizione istituzionale, competono e cooperano al fine della piena attuazione dei principi e obiettivi della presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Con « amministrazione competente » si indica l'ente pubblico a cui la legge affida poteri in materia di comunicazioni.

2. Con « Autorità » si indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con « autorità locale » si indicano le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti.

4. Con « Bollettino » si indica il Bollettino dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicazione ufficiale dell'autorità.

5. Con « cavo » si indica il mezzo tecnico utilizzato per diffondere i servizi veicolati dalle reti.

6. Con « comunicazioni » o « sistema dei mezzi di comunicazione », si indica, salvo diversa specificazione, la globalità dei mezzi di telecomunicazione e di radiodiffusione.

7. Con « diffusione (attività di) » si indica l'organizzazione di servizi e produzioni al fine della loro diffusione agli utenti finali.

8. Con « distribuzione (attività di) » si indica l'acquisto e la vendita di produzioni singole o organizzate da singoli diffusori.

9. Con « emittente » si indica la società di diffusione di produzioni radiotelevisive.

10. Con « emittente via cavo » si indica la società destinataria di autorizzazione per la diffusione via cavo di produzioni radiotelevisive a livello nazionale ovvero a livello locale.

11. Con « etere » si indicano le frequenze utilizzate dalle reti via terrestre ovvero dalle reti via satellite.

12. Con « operatori (di comunicazione) » si indicano le persone, gli organismi, le organizzazioni e le imprese destinatarie di concessione ovvero di autorizzazione.

13. Con « produzione » si indica il prodotto diffuso attraverso ciascun servizio.

14. Con « radiodiffusione » si indica il servizio di diffusione di produzioni radiofoniche e televisive, via etere o via cavo.

15. Con « radiodiffusione sonora » si indica il servizio per la diffusione via etere o via cavo di produzioni radiofoniche.

16. Con « radiodiffusione televisiva » si indica il servizio di diffusione via etere e via cavo di produzioni televisive.

17. Con « registro » si indica il registro degli operatori di comunicazione.

18. Con « reti di diffusione » si indica la struttura in grado di trasportare servizi e produzioni via cavo o via etere.

19. Con « servizi » si indicano i diversi mezzi che utilizzano le reti di diffusione per raggiungere gli utenti.

20. Con « servizi interattivi » si indicano i mezzi che consentono una partecipazione attiva degli utenti nella fruizione di servizi e produzioni.

21. Con « servizio universale » si indica il servizio la cui fruizione deve essere garantita a tutti i residenti.

22. Con « telecomunicazioni » si indica qualsiasi diffusione, emissione o ricezione di segnali, segni, scritti, immagini, suoni o di informazioni di qualsiasi natura via cavo, via etere o con altri sistemi elettromagnetici, ma diversi dalle radiodiffusioni.

TITOLO II

STRUTTURA DEL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI

CAPO I

DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE.

ART. 3.

(Operatori di comunicazione).

1. Il sistema delle comunicazioni si conforma al principio che distingue l'attività:

a) di costruzione, di gestione tecnica delle reti di diffusione e di commercializzazione dei servizi;

b) di diffusione di servizi e produzioni;

c) di realizzazione e creazione di produzioni.

2. La legge e i regolamenti dell'Autorità determinano i casi e i limiti entro cui è consentito agli operatori di comunicazione che svolgono attività previste nella lettera a) del comma 1 di svolgere le altre attività.

ART. 4.

(Poteri normativi e di rilascio di concessioni e autorizzazioni).

1. L'Autorità emana regolamenti, rilascia concessioni e autorizzazioni, determi-

nando anche le relative tasse, nei limiti dei principi stabiliti nella materia dalle leggi dello Stato, dalle norme internazionali e comunitarie e dagli indirizzi del Governo definiti nella legge.

2. Le autorità locali, con regolamento, disciplinano i propri poteri di concessione delle reti di diffusione via cavo di interesse locale, di autorizzazione dei servizi, e le relative tasse, anche in deroga alle norme dell'Autorità, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ed in osservanza del piano tecnico nazionale delle reti di diffusione e degli *standard* tecnici definiti dall'Autorità.

ART. 5.

(Registro degli operatori di comunicazione).

1. L'Autorità cura il registro degli operatori di comunicazione, direttamente o a mezzo di enti pubblici o privati.

2. Sono soggetti all'iscrizione nel registro tutti gli operatori la cui attività è sottoposta a concessione ovvero ad autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti, gli operatori soggetti alla disciplina sulle posizioni dominanti prevista nella presente legge, e i soggetti editori di periodici e riviste.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché la disciplina del suo funzionamento e della sua organizzazione, sono stabilite con regolamento dell'Autorità.

4. Sono nulli i contratti stipulati fra soggetti di cui al comma 2 quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro.

5. Le società di capitali sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro anche dei propri soci che siano società, fondazioni, ovvero persone fisiche con partecipazioni superiori al 2 per cento o comunque di controllo diretto o indiretto dell'impresa con indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

CAPO II

DELLE RETI DI DIFFUSIONE.

ART. 6.

(Beni pubblici e privati).

1. Le utilizzazioni delle frequenze via etere sono sottoposte a riserva originaria a norma dell'articolo 43 della Costituzione.

2. Le reti di diffusione via cavo che transitano su beni pubblici sono soggette alla disciplina del demanio pubblico.

3. La costruzione e la gestione delle reti di cui al comma 2 sono affidate in concessione a soggetti pubblici e privati.

4. L'installazione e l'esercizio di reti via cavo situate esclusivamente in aree non demaniali sono soggette ad autorizzazione dell'amministrazione competente. L'interconnessione e l'allacciamento degli impianti di cui al presente comma alle reti di diffusione di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio di concessioni e autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti delle amministrazioni competenti.

ART. 7.

(Piano tecnico nazionale delle reti di diffusione).

1. Il piano tecnico nazionale determina lo sviluppo delle reti di diffusione via etere e di quelle via cavo di interesse nazionale, la ripartizione delle bande di frequenza dei vari servizi e le modalità di interconnessione.

2. Il piano determina altresì la quota di reti di interesse nazionale destinate al servizio universale e a servizi di pubblica utilità, e definisce la quota di reti di diffusione destinate ai servizi di interesse locale.

3. L'Autorità delibera il piano tecnico in conformità agli indirizzi del Consiglio dei ministri, dopo aver sentito le regioni e le province autonome.

4. I pareri degli organi e dei soggetti interessati sono rilasciati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino dell'inizio del procedimento.

5. Le modificazioni del piano sono approvate secondo il procedimento indicato nei commi precedenti.

6. Il piano è aggiornato almeno ogni cinque anni.

7. L'Autorità, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio dei ministri, prescrive gli *standard* tecnologici e informatici necessari a consentire le interconnessioni fra reti e servizi.

ART. 8.

(Piani di assegnazione).

1. I piani di assegnazione relativi alle reti di diffusione e ai servizi suddividono il territorio nazionale in bacini di utenza, costituiti da aree di servizio secondo la quantità dei potenziali utenti, della diffusione dei residenti, delle condizioni geografiche, urbanistiche, ambientali, socio-economiche e culturali della zona e delle necessità dei concessionari.

2. L'Autorità delibera i piani di assegnazione in conformità al piano tecnico nazionale delle reti di diffusione.

3. Le regioni, su proposta dei comitati regionali per le comunicazioni, deliberano i piani di assegnazione regionali relativi ai bacini di utenza per reti e servizi di utilità locale.

4. La comunicazione dell'inizio del procedimento e degli atti ad essi relativi è pubblicata nel Bollettino.

5. I soggetti interessati hanno sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione per esprimere pareri e proposte relative ai piani di assegnazione.

6. Le modificazioni ai piani sono approvate secondo il procedimento indicato nei commi precedenti.

7. I piani di assegnazione sono aggiornati almeno ogni cinque anni.

8. Le regioni e le province autonome conformano la loro pianificazione alle localizzazioni previste nei piani di assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione dei piani stessi.

9. Le province e i comuni entro novanta giorni dalla comunicazione dei piani provvedono all'adeguamento della propria pianificazione urbanistica, decorsi i quali le indicazioni contenute nei piani stessi costituiscono variante degli strumenti urbanistici comunali.

ART. 9.

(Concessioni per l'installazione e l'esercizio delle reti di diffusione).

1. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio delle reti di diffusione via etere e via cavo di interesse nazionale sono rilasciate dall'Autorità; quelle via cavo di interesse locale dalle province, dalle città metropolitane o dai comuni con popolazione superiore agli ottantamila abitanti.

2. Le reti di interesse nazionale sono quelle in grado di fornire servizi ad un numero di regioni pari o superiore a cinque.

3. La concessione determina i profili tecnici degli impianti, le aree di servizio, le caratteristiche di diffusione, gli eventuali oneri di servizio universale e di servizio pubblico, nonché i criteri di determinazione delle indennità per gli impianti nel caso di cessazione naturale o anticipata della concessione. Le amministrazioni competenti, rilevata la difformità degli impianti dalle prescrizioni della concessione, possono ordinare la sospensione del rapporto di concessione sino all'intervenuto adeguamento.

4. Le concessioni sono rilasciate in conformità ai requisiti richiesti dalle leggi, dai regolamenti dell'Autorità e delle amministrazioni competenti e sono soggette alle tasse sulle concessioni governative.

5. Le aree di servizio degli impianti, le localizzazioni per ciascuna di esse, i parametri radioelettrici, nonché le frequenze, sono attribuiti in conformità ai piani di assegnazione relativi alle reti di diffusione e ai servizi deliberati dall'Autorità.

6. L'Autorità delibera sulle misure volte a eliminare le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione.

7. Si applicano ai concessionari di impianti via etere le norme a protezione delle radiocomunicazioni di assistenza e di sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, nonché, in quanto applicabili, delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e delle attività definite dalla legge come servizi pubblici essenziali.

8. L'Autorità determina gli *standard* tecnici per uniformare gli apparati di decodificazione.

9. Nessun operatore, direttamente o indirettamente, può diffondere o distribuire produzioni per una percentuale superiore al 10 per cento della capacità di diffusione, in ogni servizio, di ciascuna rete di diffusione se non nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti dell'Autorità.

ART. 10.

(Convenzioni con i concessionari di reti di diffusione).

1. La concessione è integrata da una convenzione stipulata tra la concessionaria e l'amministrazione competente.

2. L'Autorità elabora uno schema di convenzione che tiene conto dell'ampiezza della zona servita, del rispetto dei principi di uguaglianza di trattamento tra servizi e tra operatori di comunicazione che richiedono l'accesso alle reti, delle condizioni del mercato, delle necessità delle zone servite.

3. La convenzione prevede impegni per:

a) gli investimenti necessari e il rispetto degli *standard* tecnologici e delle misure per la sicurezza nelle comunicazioni;

b) le remunerazioni per gli eventuali obblighi di servizio universale e pubblico;

c) l'adozione di procedure trasparenti per l'accesso degli operatori impegnati in attività di diffusione;

d) la determinazione di un sistema tariffario coerente con quelli vigenti nei paesi dell'Unione europea;

e) la distribuzione razionale delle reti nel territorio anche a favore delle utenze disagiate.

4. La convenzione indica le ipotesi di accesso, con tariffe privilegiate, a servizi predisposti da amministrazioni pubbliche, anche non territoriali, e da università, enti di ricerca, associazioni, fondazioni ed enti culturali senza fini di lucro.

5. La convenzione può prevedere impegni per l'istituzione e il potenziamento di servizi a carattere sperimentale.

ART. 11.

(Norme urbanistiche e tutela ambientale).

1. Le concessioni per la costruzione e la gestione delle reti di diffusione valgono come dichiarazione per opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere dalle stesse individuate, fermo restando il dovere di ottenere dalle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni urbanistiche.

2. I comuni, a seguito del rilascio della concessione edilizia, possono procedere ad espropriare l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti. L'area è acquisita al patrimonio indisponibile degli enti titolari del potere di concessione.

3. L'indennità in caso di esproprio è determinata ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. La relativa domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.

4. La deliberazione di concessione del diritto di uso di superficie è accompagnata da una convenzione tra l'ente titolare e il concessionario, da stipularsi nella forma dell'atto pubblico che produce effetto con la trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

5. La convenzione prevede un canone di concessione e le sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

6. L'estinzione del rapporto di concessione determina la decadenza del diritto d'uso di superficie, che può essere attribuito su istanza al concessionario subentrante.

CAPO III

DEI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI.

ART. 12.

(Concessioni e autorizzazioni per servizi diffusi dalle reti).

1. La diffusione di servizi e produzioni via etere è subordinata al rilascio di una concessione che determina il servizio, le frequenze utilizzate, l'area servita, le prescrizioni tecniche.

2. I servizi diffusi dalle reti via cavo sono soggetti a concessione se definiti dalla legge come servizi pubblici, ovvero ad autorizzazione negli altri casi.

3. I concessionari e i destinatari di autorizzazione di cui ai commi precedenti sono soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge e dalle leggi relative a ciascun servizio e ai regolamenti delle amministrazioni competenti.

4. Le amministrazioni competenti possono, in caso di inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti, diffidare gli interessati dando un termine non superiore a quindici giorni per l'adeguamento delle attività alle norme vigenti.

5. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato nel comma 4, le amministrazioni competenti possono, nei casi previsti da leggi e regolamenti, ingiungere al responsabile della gestione della rete di diffusione o del servizio l'ordine di disattivare il collegamento. Sono fatte salve le sanzioni previste per ciascun tipo di servizio.

ART. 13.

(Convenzioni con i concessionari di servizi universali e di servizi pubblici diffusi dalle reti).

1. La convenzione con i concessionari di servizi universali e di servizi pubblici diffusi dalle reti disciplina gli aspetti economici del rapporto di convenzione in

ragione dell'ampiezza della zona servita, degli oneri di servizio universale e pubblico e della normativa relativa a ciascun servizio.

2. La convenzione, in ottemperanza ai doveri derivanti dalla concessione, determina gli impegni sugli investimenti tecnologici, sul rispetto degli *standard* tecnici e sulle misure per la sicurezza delle comunicazioni.

ART. 14.

(Affitto delle reti di diffusione).

1. Le relazioni contrattuali tra i gestori delle reti e gli organizzatori e diffusori di servizi e produzioni sono soggette ad accordi contrattuali.

2. Il gestore agisce in conformità ai criteri di priorità e alle procedure definiti dal Governo e dall'Autorità con la pianificazione o con atti di indirizzo per le reti di interesse nazionale e dalle autorità locali titolari del potere di concessione negli altri casi.

3. Le tariffe praticate agli operatori affittuari delle reti sono determinate dai gestori delle reti stesse nel rispetto delle direttive emanate dall'amministrazione competente.

4. Le tariffe praticate agli utenti finali sono determinate nel rispetto delle direttive emanate dall'amministrazione competente.

5. Avverso le determinazioni dei concessionari gestori delle reti e dei diffusori e distributori di servizi è ammesso ricorso amministrativo all'amministrazione competente, con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

CAPO IV.

DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE, DELLA TRASPARENZA
E DELLA TUTELA DEL MERCATO.

SEZIONE I

Principi.

ART. 15.

(Disposizioni sui requisiti soggettivi degli operatori di comunicazione).

1. Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica possono so-

lamente divenire destinatarie di concessioni relative alla gestione di reti di diffusione, di servizi universali e pubblici. Gli istituti e gli enti di credito e assicurativi non possono essere destinatari di concessioni previste nella presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalle leggi sull'esercizio di attività di impresa, non possono divenire concessionari o destinatari di autorizzazione per la diffusione di servizi coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi contro lo Stato e gli altri enti pubblici o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

3. Coloro che siano decaduti da una concessione ovvero da una autorizzazione non ne possono divenire destinatari nei cinque anni successivi all'esecuzione dell'atto.

4. Agli operatori di comunicazione extracomunitari sono consentite partecipazioni complessive non superiori al 10 per cento del capitale delle società concessionarie di reti o servizi di interesse o a carattere nazionale, salvo diversa determinazione a condizione di reciprocità.

5. I requisiti soggettivi previsti per i concessionari si applicano anche ai possessori di partecipazioni in società concessionarie superiori al 10 per cento del capitale sociale o, se quotate in borsa, al 2 per cento del capitale sociale.

ART. 16.

(Autorizzazioni, obblighi di comunicazione, richiesta di informazioni).

1. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote degli operatori di cui all'articolo 5, comma 2 da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'o-

operatore rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo dell'operatore stesso.

2. L'Autorità, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale dell'operatore superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Autorità e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'operatore stesso.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente od attraverso un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 17, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di un operatore rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo dell'operatore stesso.

4. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle previsioni di cui agli articoli da 19 a 28 della presente legge e degli articoli 2, 3 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

5. L'Autorità emana disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione di cui ai precedenti commi ed individua anche i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta od è attribuito ad un soggetto diverso dal socio.

6. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

7. Chiunque partecipa al capitale di un operatore in misura superiore alla percentuale stabilita dall'Autorità, ne dà comunicazione alla medesima Autorità e all'operatore. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dall'Autorità.

8. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regoli, o da cui comunque possa derivare, l'esercizio concertato

del voto in un operatore o in una società che lo controlla deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'operatore o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non è concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata dagli articoli da 19 a 28 della presente legge o dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

9. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità ha le facoltà indicate nei commi 4 e 5 dell'articolo 15.

10. L'Autorità può richiedere agli operatori e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione. L'Autorità può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipino al capitale degli operatori l'indicazione delle società e degli enti e delle persone fisiche controllanti.

11. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di operatori, appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

ART. 17.

*(Partecipazioni indirette,
nozione di controllo, sanzioni).*

1. Ai fini del presente titolo si considerano anche le partecipazioni al capitale

degli operatori acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

2. Ai fini del presente titolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri significativi elementi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'arti-

colo 16 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dal medesimo articolo 16.

5. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 4, la deliberazione è impugnabile, ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predetti azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

6. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione di cui all'articolo 16 o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di osservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

ART. 18.

(Modello di misurazione delle concentrazioni nei mezzi di comunicazione).

1. Il sistema a punti disciplinato nel presente capo determina i limiti alle partecipazioni in ciascun settore e fra diversi settori del sistema delle comunicazioni.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme alla titolarità dell'impresa è equiparato il controllo o collegamento di una quota uguale o superiore al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

3. In caso di partecipazioni a quote del capitale con diritto di voto inferiori al 20 per cento che non configurino ipotesi di controllo il punteggio è ridotto del 50 per cento.

SEZIONE II

SETTORE DELLA RADIODIFFUSIONE SONORA

VIA ETERE.

ART. 19.

(Radiodiffusione sonora nazionale via etere terrestre).

1. La capacità di radiodiffusione sonora nazionale via etere terrestre è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) emittente con fatturato superiore al 20 per cento: punti 200;

b) emittente con fatturato superiore al 15 per cento e non superiore al 20 per cento: punti 180;

c) emittente con fatturato superiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento: punti 140;

d) emittente con fatturato superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento: punti 90;

e) emittente con fatturato uguale o inferiore al 5 per cento: punti 70.

2. Le percentuali sono calcolate sul fatturato dell'intero settore radiofonico.

3. Ciascun soggetto non può cumulare più di 200 punti.

ART. 20.

(Radiodiffusione sonora locale).

1. La capacità di radiodiffusione sonora locale via etere terrestre è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) emittente con un bacino superiore a 6 milioni di abitanti e non superiore a 10 milioni di abitanti: punti 50;

b) emittente con un bacino superiore a 2,5 milioni e non superiore a 6 milioni di abitanti: punti 45;

c) emittente con un bacino superiore a 500.000 e non superiore a 2,5 milioni di abitanti: punti 40;

d) emittente con un bacino con popolazione uguale o inferiore a 500.000 abitanti: punti 35.

2. In ciascun bacino non possono essere superati i 100 punti.

3. In bacini diversi ma non contigui non possono essere superati i 140 punti.

SEZIONE III

SETTORE DELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE.

ART. 21.

(Radiodiffusione televisiva nazionale via etere terrestre).

1. La capacità di radiodiffusione televisiva nazionale via etere terrestre è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) emittente con quota di ascolto superiore al 20 per cento: punti 1.000;

b) emittente con quota di ascolto superiore al 15 per cento e non superiore al 20 per cento: punti 925;

c) emittente con quota di ascolto superiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento: punti 775;

d) emittente con quota di ascolto superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento: punti 625;

e) emittente con quota di ascolto uguale o inferiore al 5 per cento: punti 550.

2. Ai fini del presente articolo la quota di ascolto è calcolata nelle ore di maggiore utenza nel corso dell'anno solare.

3. Nessun soggetto può superare i 1.000 punti.

4. Non possono essere destinatari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale i soggetti che abbiano il controllo di agenzie di informazione di rilevanza nazionale.

5. I concessionari di cui al presente articolo non possono avere interessi in emittenti televisive locali e radiofoniche.

ART. 22.

(Radiodiffusione televisiva locale via etere terrestre).

1. La capacità di radiodiffusione televisiva locale via etere terrestre è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) emittente con un bacino superiore a 6 milioni di abitanti e non superiore a 10 milioni di abitanti: punti 200;

b) emittente con un bacino superiore a 2,5 milioni di abitanti e non superiore a 5 milioni di abitanti: punti 170;

c) emittente con un bacino superiore a 500.000 abitanti e non superiore a 2,5 milioni di abitanti: punti 130;

d) emittente con un bacino con popolazione uguale o inferiore a 500.000 abitanti: punti 110;

2. In ciascun bacino non possono essere superati i 200 punti.

3. In bacini diversi ma non contigui non possono essere superati i 350 punti.

ART. 23.

(Radiodiffusione televisiva via satellite).

1. La capacità di radiodiffusione televisiva via satellite per singole emittenti prive di concessione per diffondere via etere terrestre nel territorio nazionale, ma controllate da soggetti già concessionari di altre emittenti via etere nazionali, è misurata con l'attribuzione di 400 punti.

2. La capacità di radiodiffusione televisiva via satellite per singole emittenti controllate da soggetti non destinatari di concessione per diffondere via etere terrestre nel territorio nazionale è misurata con l'attribuzione di 200 punti.

3. La diffusione integrale via satellite di emittenti destinatarie di concessione via

etere terrestre non è soggetta all'attribuzione dei punteggi previsti nel presente articolo.

SEZIONE IV

SETTORE DELLA RADIODIFFUSIONE VIA CAVO.

ART. 24.

(Radiodiffusione via cavo).

1. La capacità di radiodiffusione via cavo di singole emittenti è misurata con l'attribuzione, per ciascun bacino di utenza non superiore a 500.000 abitanti, di 5 punti.

2. In ciascun bacino di utenza non possono essere superati i 15 punti.

3. Ai fini del presente articolo un bacino di utenza è definito dalla presenza di una popolazione sino a 500.000 abitanti.

4. Il punteggio massimo consentito per l'intero settore è di 1.000 punti.

5. I punti acquisiti in applicazione del presente articolo non sono conteggiati ai fini del punteggio complessivo del sistema di cui all'articolo 28 della presente legge.

6. Le emittenti via etere diffuse contemporaneamente e senza variazioni di contenuto via cavo sono esentate dall'attribuzione di punteggio.

SEZIONE V

SETTORE DELLE IMPRESE EDITORIALI.

ART. 25.

(Stampa quotidiana).

1. La capacità delle imprese editrici di quotidiani è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) imprese con tiratura superiore al 15 per cento e non superiore al 20 per cento: punti 750;

b) imprese con tiratura superiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento: punti 600;

c) imprese con tiratura superiore al 6 per cento e non superiore al 10 per cento: punti 475;

d) imprese con tiratura superiore al 3 per cento e non superiore al 6 per cento: punti 200;

e) imprese con tiratura uguale o inferiore al 3 per cento: punti 175.

2. La tiratura è calcolata sul numero di copie di quotidiani stampati in Italia.

3. un quotidiano non stampato in Italia è calcolato nella quota complessiva della tiratura qualora la diffusione nel territorio nazionale sia superiore alle 30.000 copie.

ART. 26.

(Stampa periodica settimanale).

1. La capacità delle imprese editrici di periodici settimanali è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) imprese con tiratura superiore a 2 milioni di copie: punti 400;

b) imprese con tiratura superiore a 1 milione e non superiore a 2 milioni di copie: punti 300;

c) imprese con tiratura superiore a 500.000 e non superiore a 1 milione di copie: punti 150;

d) imprese con tiratura superiore a 200.000 e non superiore a 500.000 copie: punti 75;

e) imprese con tiratura uguale o inferiore a 200.000 copie: punti 50.

SEZIONE VI

SETTORE DELLE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ.

ART. 27.

(Concessionarie di pubblicità).

1. La capacità delle concessionarie di pubblicità è misurata con l'attribuzione del seguente punteggio:

a) concessionarie con fatturato superiore al 15 per cento e non superiore al 20 per cento del fatturato del mercato pubblicitario: punti 1.500;

b) concessionarie con fatturato superiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del fatturato del mercato pubblicitario: punti 1.100;

c) concessionarie con fatturato superiore al 6 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato del mercato pubblicitario: punti 700;

d) concessionarie con fatturato superiore al 3 per cento e non superiore al 6 per cento del fatturato del mercato pubblicitario: punti 400;

e) concessionarie con fatturato uguale o inferiore al 3 per cento del fatturato del mercato pubblicitario: punti 300.

2. Nessun soggetto può, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, superare i 1.500 punti e in ogni caso superare la quota del 20 per cento del fatturato del mercato pubblicitario.

3. Nessun soggetto può, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, raccogliere per i propri mezzi più del 30 per cento del fatturato pubblicitario di ciascun settore.

4. L'operatore di comunicazione che, attraverso una concessionaria da lui controllata, raccoglie pubblicità destinata esclusivamente a mezzi da lui stesso controllati, è esente dal punteggio attribuito alla concessionaria di pubblicità.

5. Le concessionarie di pubblicità sono tenute a inviare all'Autorità copia dei listini prezzi e gli sconti.

SEZIONE VII

PARTECIPAZIONI IN SETTORI DIVERSI.

ART. 28.

*(Punteggio complessivo
e norme generali).*

1. Il punteggio massimo consentito per l'intero sistema è di 1.900 punti, di cui non più di 1.500 possono essere cumulati nei settori della radiodiffusione televisiva nazionale via etere terrestre e nella stampa quotidiana.

2. I punteggi attribuiti in ciascun settore sono diminuiti del 10 per cento per quei soggetti che realizzano almeno due terzi del proprio fatturato in imprese soggette alla disciplina sui divieti di posizioni dominanti prevista nella presente legge.

3. I produttori e i distributori che forniscono più del 50 per cento del tempo di diffusione a ciascuna emittente televisiva acquisiscono gli stessi punti della emittente. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie, in qualsiasi forma diffuse.

4. Le società di produzione e di distribuzione discografica, le società editoriali musicali, le società di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici non possono assumere posizioni di controllo in società destinatarie di concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva via etere terrestre.

5. I servizi, diffusi privi di pubblicità, di istruzione pubblica e di formazione professionale sono esenti dall'attribuzione di punteggio.

6. Nessun soggetto può avere interessi in più di tre emittenti via etere terrestre dello stesso settore.

7. Nessun soggetto può raccogliere una quota superiore al 30 per cento del fatturato pubblicitario complessivo di ciascuna

regione nei settori dell'emittenza locale televisiva via etere e dei quotidiani a prevalente diffusione regionale.

8. Sono nulle le acquisizioni di proprietà in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capo.

9. Il periodo per la dismissione delle nuove attività in contrasto con la presente legge non può essere superiore a centotanta giorni a partire dal momento in cui si è verificata la violazione. L'Autorità, nei casi previsti dal regolamento, può concedere una proroga di altri centotanta giorni. Alla scadenza del termine l'Autorità revoca le concessioni o le autorizzazioni in eccesso.

10. L'applicazione delle norme del presente capo è di competenza dell'Autorità. Ai settori delle comunicazioni si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

CAPO I

DELLE FREQUENZE E DEI BACINI DI UTENZA.

ART. 29.

*(Piano nazionale di assegnazione
per la radiodiffusione).*

1. Il piano di assegnazione per la radiodiffusione assicura le frequenze necessarie alla copertura dei bacini indicati in ciascuna concessione.

2. I bacini di utenza delle emittenti radiotelevisive locali comprendono:

a) aree regionali, che possono includere l'intero territorio regionale, parti di esso o aree di regioni contigue, senza in ogni caso superare i 10 milioni di abitanti, in ragione delle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona e al reddito medio *pro capite* degli abitanti;

b) aree sub-regionali, sino a una popolazione non superiore a 500.000 abitanti ovvero tutto o parte del territorio di una città metropolitana.

3. Le concessioni in ambito nazionale devono consentire la diffusione delle produzioni ad almeno il settanta per cento della popolazione.

4. Il piano di assegnazione riserva, in ogni bacino di utenza, particolare rilevanza alla radiodiffusione sonora locale.

CAPO II

DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.

ART. 30.

(Impianti di diffusione del servizio radiotelevisivo via etere).

1. La concessione per la costruzione e la gestione delle reti di diffusione del servizio radiotelevisivo via etere è affidata a società a prevalente partecipazione pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 assicurano il servizio di diffusione e collegamento a tutti i concessionari in condizioni di parità.

3. La concessione è integrata da una convenzione che prevede:

- a) i criteri di formazione delle tariffe;
- b) gli investimenti tecnologici ritenuti necessari;
- c) gli oneri di servizio pubblico e le relative remunerazioni.

ART. 31.

(Concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva via etere terrestre).

1. La concessione di emittenza radiotelevisiva via etere terrestre ha durata massima di sei anni. La scadenza delle concessioni per le emittenti radiofoniche è differita di due anni. Le concessioni decadono in ogni caso alla fine del termine naturale.

2. L'atto di concessione individua le frequenze sulle quali i concessionari sono abilitati a diffondere produzioni.

3. La concessione può riguardare anche una *utilizzazione delle frequenze limitata* negli orari.

4. La diffusione via etere terrestre di emittenti originate in territorio non italiano e regolarmente autorizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Stati è sottoposta a concessione dell'Autorità.

ART. 32.

(ConSORZI fra concessionari locali).

1. I concessionari che intendono diffondere produzioni interconnesse contemporaneamente con quelle di altri concessionari presentano richiesta di autorizzazione all'Autorità, che provvede entro quarantacinque giorni.

2. Le diffusioni interconnesse hanno una *durata massima di sei ore giornaliere*, di cui non meno di due ore dedicate alla diffusione di produzioni. Nella quota sono comprese le interruzioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni.

3. Le produzioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura consortile. I concessionari sono tenuti a inserire ogni trenta minuti un messaggio identificativo della emittente locale. In nessun caso le diffusioni interconnesse possono essere presentate o costituire una identità autonoma rispetto al resto delle diffusioni.

4. I concessionari televisivi nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a concessionari locali ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive.

ART. 33.

(Criteri per il rilascio delle concessioni alle emittenti via etere terrestre).

1. L'Autorità, nel regolamento sui servizi e le produzioni, determina i criteri che presiedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni per emittenti via etere terrestre.

2. Nella formulazione delle norme l'Autorità tiene in considerazione:

a) il programma editoriale, ivi inclusa la proposta di produzioni destinate a garantire il soddisfacimento di preferenze del pubblico non servite dalle emittenti esistenti;

b) il numero degli addetti e i piani di investimento coordinati con il programma editoriale.

3. Ai fini del rinnovo della concessione per gli operatori già destinatari di concessione, oltre ai criteri specificati nel comma 2, l'Autorità tiene conto del rispetto degli impegni assunti in sede di concessione e di convenzione, delle sanzioni irrogate ai sensi della presente legge e delle violazioni alle leggi sul diritto d'autore.

ART. 34.

(Convenzione con i concessionari radiotelevisivi).

1. La convenzione ha durata pari a quella della concessione.

2. La convenzione tiene conto dell'ampiezza del bacino, delle condizioni del mercato e del ruolo svolto dalla pubblicità, delle tipologie di produzioni diffuse dalle singole emittenti, e delle necessità di servizi delle zone interessate.

3. Con la convenzione ciascun soggetto si impegna a diffondere produzioni con contenuto di informazione di attualità e a ricercare la completezza dell'informazione.

4. La convenzione con operatori destinatari di concessione televisiva a carattere nazionale prevede l'impegno a:

a) realizzare o finanziare produzioni di carattere educativo e destinate ai minori;

b) limitare le interruzioni pubblicitarie di quelle produzioni con contenuti educativi o informativi specificati nella convenzione stessa e di quelle destinate ai minori;

c) riservare una percentuale maggioritaria del tempo dedicato alla diffusione di opere audiovisive a produzioni europee, e di queste almeno la metà realizzata originariamente in lingua italiana. Le quote di cui al presente comma devono essere applicate all'interno delle principali fasce orarie e devono riferirsi in misura adeguata ad opere prodotte negli ultimi cinque anni. Nella riserva di cui al presente comma è escluso il tempo dedicato a notiziari, *talk show* privi di contributi autoprodotti filmati e registrati, manifestazioni sportive, giochi televisivi, ogni forma di pubblicità e servizi di *teletext*;

d) riservare ai produttori indipendenti una percentuale significativa del tempo di diffusione;

e) rispettare la normativa in tema di diritto d'autore.

5. Le convenzioni con le concessionarie locali impegnano ciascun soggetto a destinare almeno il 10 per cento della programmazione quotidiana tra le ore 8 e le ore 23 all'informazione e a produzioni di interesse per la realtà locale.

6. La convenzione può, in conformità ai criteri indicati dal regolamento sui servizi e le produzioni, contenere impegni relativi a:

a) la sperimentazione di tecniche di produzione e di diffusione;

b) la limitazione del numero di film che ciascuna emittente può diffondere durante l'anno;

c) la limitazione sugli orari di diffusione di film e più in generale su tempi e modalità dell'utilizzazione televisiva di film;

d) la realizzazione o il finanziamento di produzioni utilizzabili dalle scuole;

e) la diffusione di produzioni educative e culturali, di produzioni destinate a far conoscere altre forme di espressione artistica e linguaggi innovativi;

f) l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, ad attività culturali, educative e di difesa degli utenti;

g) la sottotitolazione di una determinata percentuale di produzioni per i non udenti;

h) obblighi particolari per le produzioni durante le campagne elettorali;

i) limitazioni alla pubblicità e alle sponsorizzazioni;

l) la destinazione di risorse per favorire l'industria audiovisiva.

ART. 35.

(Costituzione dell'Archivio nazionale audiovisivo).

1. E istituito, presso l'Autorità, l'Archivio nazionale dell'audiovisivo, che provvede alla conservazione *in loco* delle registrazioni delle produzioni diffuse dalle emittenti televisive nazionali via etere terrestre e degli altri materiali ritenuti utili dall'Autorità.

2. I concessionari nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse, organizzato nel rispetto degli *standard* tecnici e informatici determinati dall'Autorità.

3. Le convenzioni prevedono il concorso alle spese per il mantenimento dell'Archivio.

4. L'Archivio nazionale e gli archivi dei concessionari sono a disposizione per la consultazione del pubblico secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione emanato dall'Autorità.

5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede tariffe agevolate per le consultazioni da parte di docenti universitari e del personale di enti di ricerca senza fini di lucro.

CAPO III

DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI RADIODIFFUSIVI E DELLE PREVISIONI GENERALI SULLE PRODUZIONI.

ART. 36.

(Società, enti e soggetti concessionari).

1. Possono divenire concessionarie per la radiodiffusione a carattere commerciale

nazionale società di capitali o cooperative, costituite in uno degli Stati dell'Unione europea, con capitale sociale non inferiore a 500 milioni se hanno per oggetto la radiodiffusione sonora, ovvero a 3 miliardi se hanno per oggetto la radiodiffusione televisiva.

2. Possono divenire concessionarie per la radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale:

a) le società di cui al comma 1 che prestino cauzione non inferiore a 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento sui servizi e le produzioni;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti da uno degli Stati dell'Unione europea, che prestino cauzione non inferiore a 300 milioni in conformità al regolamento sui servizi e le produzioni.

3. Possono divenire concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale società di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ma il valore della cauzione è ridotto di un terzo.

4. I soggetti destinatari di concessione devono avere per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo.

5. I soggetti di cui al comma 4 devono possedere al tempo della domanda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla presente legge, dai regolamenti della Commissione, o dal bando di concessione.

6. Agli operatori di comunicazione extracomunitari è consentita la partecipazione non superiore al 20 per cento del capitale complessivo dei soggetti concessionari per radiodiffusione locale, salvo le condizioni di reciprocità internazionale.

7. La concessione stabilisce, a pena di decadenza, un termine per l'inizio delle diffusioni.

ART. 37.

(Obblighi tecnici sulle produzioni).

1. I concessionari di emittenti via etere terrestre e i soggetti autorizzati a diffon-

dere via cavo sono tenuti alla conservazione di un registro, conforme al modello approvato dall'Autorità e bollato e vidimato nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, in cui sono annotati settimanalmente i dati relativi alle produzioni, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione o coproduzione.

2. I concessionari via etere terrestre locali e i soggetti autorizzati a diffondere via cavo sono tenuti a conservare la registrazione delle produzioni per i tre mesi successivi alla data di diffusione delle stesse.

ART. 38.

(Durata delle produzioni).

1. La durata delle produzioni è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie di qualsiasi genere e ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche.

ART. 39.

(Disposizioni sul contenuto delle produzioni).

1. È vietata la diffusione via etere di produzioni che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. La programmazione di opere filmiche è soggetta alle disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

3. È vietata la diffusione di messaggi citrati o a carattere subliminale.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere diffusi in chiaro

né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le 7.

5. È consentita diffusione via etere di *film* vietati ai minori di anni 18 che hanno ottenuto il riconoscimento di « opera di interesse culturale e nazionale » dall'apposita commissione ministeriale di cui alla legge n. 154 del 1° marzo 1994.

6. I concessionari possono richiedere alla Autorità una autorizzazione per la trasmissione di *film* vietati ai minori di anni 18 di riconosciuto valore culturale. Qualora l'Autorità non esprima parere contrario entro quarantacinque giorni dalla notificazione della richiesta i concessionari possono diffondere il *film* dopo le ore 22,30. A partire dal momento dell'autorizzazione non sono necessarie ulteriori richieste per la diffusione del *film*.

7. I concessionari sono tenuti a diffondere il medesimo programma su tutto il territorio servito. Il regolamento sui servizi e le produzioni determina i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

ART. 40.

(Produzioni indipendenti).

1. I concessionari televisivi nazionali e i soggetti europei autorizzati a diffondere via cavo, riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione.

2. La società concessionaria del servizio pubblico a carattere territoriale riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento del tempo di diffusione.

3. La società concessionaria della emittente televisiva culturale e sperimentale riserva ai produttori indipendenti almeno il 50 per cento del tempo di diffusione.

4. La società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti il 20 per cento del tempo di diffusione di ciascuna emittente.

5. È escluso dalla riserva di cui al presente articolo il tempo dedicato a notiziari, *talk show* privi di contributi autoprodotti filmati o registrati, manifestazioni sportive, giochi televisivi, ogni forma di pubblicità e servizi di *teletext*.

6. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

ART. 41.

(Diritti di cronaca).

1. Ai concessionari e ai soggetti autorizzati a diffondere via cavo è garantito il diritto di accesso alle manifestazioni di interesse generale, inerenti il bacino servito, svolte in luogo pubblico.

2. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. Il diritto di accesso è gratuito ed è limitato agli operatori necessari alla realizzazione di una produzione di informazione.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.

ART. 42.

(Produzioni di informazione e diritto di rettifica).

1. I concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva via terrestre in ambito nazionale sono tenuti a produrre in proprio e a diffondere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

3. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da produzioni contenenti affermazioni sonore o visive contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario, ovvero alle persone delegate

al controllo delle attività, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa costituisca reato.

4. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Trascorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere all'Autorità la richiesta di provvedere d'ufficio ordinando tempi e modi della rettifica.

5. I direttori responsabili che violano gli obblighi indicati dal presente articolo, ovvero non ottemperino all'ordine impartito dall'Autorità, sono puniti con l'arresto da cinque giorni a tre mesi, e con l'ammenda da lire 20 milioni a 500 milioni e nei casi di violazioni reiterate con la sospensione ovvero la decadenza della concessione. È salva l'azione di responsabilità civile per danni.

ART. 43.

(Concorsi a premi, quiz e competizioni).

1. È vietato falsare i sorteggi o favorire in qualsiasi modo persone che partecipano a produzioni relative a concorsi a premi, quiz e competizioni radiotelevisive.

2. Le produzioni di cui al comma precedente sono precedute da un regolamento redatto da ciascuna concessionaria che è inviato all'Autorità nei quindici giorni precedenti la registrazione della prima puntata.

ART. 44.

(Rilevazione delle quote di ascolto).

1. Le società di misurazione delle quote di ascolto per il servizio radiotelevisivo sono soggette ad autorizzazione dell'Autorità.

2. L'Autorità affida, previo espletamento delle procedure previste nella presente legge, ad una società la rilevazione dei dati ai fini dell'applicazione dell'arti-

colo 21 della presente legge. Le procedure concorsuali sono rinnovate ogni cinque anni.

3. I concessionari di emittenti televisive non possono avere interessi, diretti o indiretti, nella società di cui al comma precedente.

4. La società di cui al comma 2 assicura la rilevazione quotidiana, anche nella fascia di maggiore utenza, di tutte le concessionarie televisive nazionali.

5. Le spese per il servizio di rilevazione di cui al comma 2 sono ripartite fra le concessionarie nazionali secondo le modalità prescritte dall'Autorità e comunque tenendo conto del fatturato pubblicitario.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la presenza di rilevazioni di quote di ascolto periodiche per le emittenti locali.

CAPO IV

DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.

ART. 45.

(Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla società per azioni denominata RAI-Radiotelevisione Italiana; la concessione attribuisce il diritto ad usufruire della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

2. La concessione non può avere durata superiore a dodici anni.

3. Il servizio pubblico televisivo è svolto con due emittenti nazionali, di cui una con produzioni di interesse generale finanziata dalla pubblicità e una a base interregionale, priva di pubblicità e finanziata con l'imposta sulle radiodiffusioni.

4. Il servizio pubblico radiofonico è svolto con tre emittenti, di cui una con produzioni a carattere culturale.

5. La RAI è tenuta a produzioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari e agli italiani all'estero sulle onde corte e medie. Su richiesta del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica la RAI diffonde i dibattiti parlamentari sulle emittenti radiofoniche maggiormente idonee in rapporto all'oggetto dei dibattiti stessi.

6. La RAI effettua il servizio di informazione sulla viabilità, anche diversificato per aree geografiche.

7. La RAI svolge un ruolo attivo nelle diffusioni via satellite e via cavo.

8. La RAI destina adeguate risorse per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche di produzione e diffusione radiotelevisiva e di eventuali dati associati e per l'introduzione di servizi interattivi e multimediali, anche mediante la partecipazione ad altre società pubbliche.

9. La RAI predispone le condizioni per le diffusioni fuori dai confini del territorio nazionale e organizza servizi per le comunità italiane residenti in altri paesi.

10. La RAI può produrre e diffondere, anche mediante sistemi interattivi, pacchetti formativi di divulgazione o integrazione dell'istruzione pubblica, in particolare di livello scolastico e della formazione professionale, universitaria e post-universitaria.

ART. 46.

(Convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. La concessione alla RAI è integrata da una convenzione, della durata di sei anni, per ciascuna concessionaria radiofonica e televisiva.

2. La convenzione prevede l'assunzione di obblighi specifici relativi alla realizzazione e diffusione di:

a) produzioni in cui sia garantita la completezza dell'informazione, con riserva di spazi alla società civile, ed in particolare alle diversità regionali, alle minoranze linguistiche, alle comunità italiane al-

l'estero, ai cittadini con *handicap* visivi e uditivi;

b) *fiction* italiana di qualità;

c) produzioni ludico-educative per bambini e minori;

d) produzioni culturali nelle diverse forme mediali, con la valorizzazione del patrimonio italiano non solo di beni culturali, ambientali, ma anche di luoghi, fabbriche, botteghe di creatività artistica, di produzione scientifica e di espressione comunicativa;

e) produzioni destinate all'estero;

f) rubriche di informazione politico-elettorale e sindacale;

g) spazi dell'accesso da riservare alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali, alle confessioni e ai movimenti religiosi, alle associazioni e ai movimenti culturali e politici, alle associazioni nazionali e locali della cooperazione, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di comprovato interesse sociale.

ART. 47.

(Comunicati di pubblica utilità).

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a diffondere comunicati e le dichiarazioni ufficiali, anche integrate da immagini visive, del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi stessi.

2. La concessionaria del servizio pubblico è tenuta altresì a diffondere comunicati relativi all'esercizio di funzioni pubbliche qualora lo disponga l'Autorità su richiesta del Consiglio dei ministri.

3. I comunicati di cui al comma 2 informano i cittadini della titolarità di diritti o delle modalità di fruizione di servizi indicando il relativo fondamento legislativo.

4. È vietata la diffusione dei comunicati relativi a progetti o proposte non ancora trasformati in legge dal Parlamento, delle produzioni a carattere non meramente informativo e di quelle che anche indirettamente appaiano come messaggi di pubblicità politica.

5. L'Autorità può concedere spazi, definendone tempi e modalità, a cittadini o ad associazioni per la replica ad affermazioni diffuse in conformità alle disposizioni del presente articolo.

6. La concessionaria fa precedere il comunicato con un annuncio che dichiara l'osservanza alle disposizioni del presente articolo.

7. I comunicati di cui al comma 2, salvo diversa prescrizione dell'Autorità per casi eccezionali, non possono eccedere la durata del 2 per cento di ogni ora di programmazione giornaliera.

CAPO V

DELLA CONCESSIONARIA PER UN SERVIZIO
TELEVISIVO CULTURALE E SPERIMENTALE E DELLA
EMITTENZA A CARATTERE COMUNITARIO.

ART. 48.

*(Emittente televisiva culturale
e sperimentale).*

1. Il piano di assegnazione riserva le frequenze necessarie alla costituzione di una emittente televisiva culturale e sperimentale, gestita da un ente pubblico diverso dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, finanziata dallo Stato e priva di pubblicità.

2. L'emittente culturale e sperimentale può diffondere le produzioni anche via satellite e via cavo, e può associarsi con altri enti europei.

3. La convenzione con la concessionaria prevede la diffusione dei lavori parlamentari su richiesta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e degli avvenimenti politici di particolare rilevanza.

ART. 49.

(Emittenza a carattere comunitario).

1. Le concessioni radiotelevisive a carattere comunitario locale sono rilasciate a fondazioni, università, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché a società cooperative che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di produzioni a carattere informativo, culturale, etnico, politico, religioso, assistenziale, sanitario o di formazione professionale. Le concessioni di cui al presente comma hanno durata non superiore a 6 anni.

2. Coloro che intendono divenire concessionari a carattere comunitario devono prevedere nello statuto clausole conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

3. I concessionari di emittenti comunitarie sono tenuti a diffondere produzioni originali autoprodotte con riferimento agli interessi indicati nel comma 2 per almeno il 50 per cento dell'orario di diffusione. Nel caso di emittenti televisive, nella quota sono comprese le produzioni realizzate da società di produzione indipendenti, purché comunque attinenti alle istanze indicate nel comma 2. Non sono considerate come produzioni originali autoprodotte la diffusione di brani musicali intervallati da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore.

4. I criteri per l'assegnazione delle frequenze sono determinati dall'Autorità con il regolamento sui servizi e le produzioni, che tiene comunque conto:

a) della rappresentatività del soggetto richiedente all'interno della comunità servita;

b) del livello di pluralismo e di accesso previsto nella convenzione;

c) del piano editoriale;

d) dell'attenzione posta alle esigenze delle minoranze etniche presenti sul terri-

torio e che non fruiscono di altri spazi di accesso.

5. Le concessioni per emittenti comunitarie sono rilasciate o rinnovate previo il parere dei comitati regionali per le comunicazioni.

6. Le concessionarie radiofoniche comunitarie non sono tenute all'obbligo di cauzione, quelle comunitarie televisive versano una cauzione pari a lire 50 milioni.

7. Le concessioni comunitarie non possono essere trasformate in concessioni a carattere commerciale.

CAPO VI

DELLE DIFFUSIONI RADIOTELEVISIVE IN FORMA CODIFICATA.

ART. 50.

(Diffusioni in forma codificata).

1. Le diffusioni televisive in forma codificata sono effettuate esclusivamente a mezzo di reti di diffusione via cavo o da satellite, e sono soggette ad autorizzazione dell'Autorità.

2. Le trasmissioni in codice sono disciplinate dal regolamento dell'Autorità che definisce:

a) gli *standard* omogenei per impianti, codici e chiavi di decrittazione;

b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;

c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;

d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;

e) l'elenco degli avvenimenti sportivi la cui competizione finale è diffusa in chiaro;

f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

3. La diffusione televisiva di opere filmiche è consentita entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

CAPO VII

DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ.

ART. 51.

(Principi generali sulla pubblicità).

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve ledere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose e ideali, non deve indurre comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni.

2. La pubblicità radiofonica e televisiva deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto della produzione con mezzi acustici di evidente percezione. Non può pertanto consistere nella sovraimpressione di marchi, di frasi o comunque di immagini.

3. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve utilizzare tecniche subliminali né modificare il volume audio della diffusione.

ART. 52.

(Limiti al contenuto della pubblicità).

1. I concessionari e i soggetti destinatari di autorizzazione anche per servizi via cavo di qualsiasi natura non possono diffondere pubblicità di prodotti a base di tabacco.

2. Le emittenti concessionarie o soggette ad autorizzazione non possono diffondere pubblicità di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. L'Autorità può consentire servizi informativi sulla materia.

3. La pubblicità clandestina è vietata. Nel corso delle diffusioni, irradiate via etere o via cavo, non può procedersi alla presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio e delle attività di un'impresa, qualora da tale presentazione consegua una pubblicità anche indiretta.

4. È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari nei quali la promozione commerciale di prodotti o di servizi sia effettuata dalle stesse persone o dagli stessi personaggi di fantasia che conducono o che partecipano stabilmente alla produzione in cui tali messaggi vengono inseriti.

5. Sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile le clausole dei contratti di pubblicità che obbligano i concessionari a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari.

ART. 53.

(Modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari).

1. I messaggi pubblicitari devono essere inseriti tra le produzioni. Possono anche essere nel corso delle produzioni a condizione di non compromettere l'integrità e il valore delle stesse.

2. I messaggi pubblicitari televisivi non possono essere inseriti all'interno delle produzioni ad intervalli di durata inferiore ai venti minuti.

3. Nelle produzioni televisive composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o durante gli intervalli.

4. Il regolamento sui servizi e le produzioni determina e disciplina il numero massimo di interruzioni consentite, in ciascuna disciplina sportiva, nelle pause di fermo gioco.

5. Durante la diffusione televisiva di opere cinematografiche, teatrali, liriche e musicali l'inserimento di messaggi pubblicitari è consentito soltanto fra i tempi delle opere cinematografiche, per come

essi sono stati effettuati nella proiezione cinematografica, nonché fra gli intervalli previsti per la fruizione teatrale e concertistica delle opere teatrali, liriche e musicali.

6. Qualora le opere siano state create per la televisione e siano di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, possono essere interrotte una sola volta per ciascun periodo completo di quarantacinque minuti.

7. La pubblicità non può essere inserita durante la diffusione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche televisive di attualità, i documentari, le produzioni religiose e quelle per bambini, se di durata programmata uguale o inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti da pubblicità.

8. I messaggi pubblicitari non possono essere diffusi in forma isolata in misura superiore a dieci secondi ogni ora di diffusione; tali interruzioni sono comunque calcolate ai fini delle applicazioni dei limiti massimi di diffusione pubblicitaria.

9. La pubblicità su emittenti via cavo o via satellite ricevibili con un decodificatore non può essere diffusa in chiaro. Il divieto non si applica alle emittenti, anche originate in territorio non italiano, che abbiano ottenuto una concessione via etere nei rispettivi paesi, e che si limitino a veicolare simultaneamente via cavo il contenuto delle produzioni diffuse via etere.

ART. 54.

(Limiti quantitativi per la diffusione di messaggi pubblicitari).

1. I messaggi pubblicitari diffusi dai concessionari per radiodiffusione in ambito nazionale non possono eccedere il 16 per cento di ogni ora di diffusione.

2. I messaggi pubblicitari diffusi dai concessionari per radiodiffusione in ambito locale non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora di diffusione.

3. I messaggi pubblicitari diffusi dai concessionari a carattere comunitario non possono eccedere il 5 per cento di ogni ora di diffusione.

4. L'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi è conteggiata nei limiti quantitativi prescritti nel presente articolo.

ART. 55.

(Pubblicità locale).

1. I concessionari di emittenti nazionali sono tenuti alla diffusione dei messaggi pubblicitari contemporaneamente e con l'identico contenuto su tutti i bacini serviti. I concessionari che abbiano ottenuto l'autorizzazione a diffondere produzioni in interconnessione possono inserire pubblicità locale nel bacino in cui operano.

ART. 56.

(Sponsorizzazioni).

1. Per sponsorizzazione, ai fini della presente legge, si intende ogni contributo di una impresa, non impegnata nella produzione di opere audiovisive destinate alla diffusione radiotelevisiva, al finanziamento di produzioni allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti.

2. Le produzioni radiotelevisive sponsorizzate sono conformi ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* e ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale del concessionario;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come produzioni sponsorizzate e indicare, all'inizio o alla fine, il nome o il logotipo dello *sponsor*;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* o di un terzo.

3. Le imprese la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita

di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente su ricetta medica, non possono sponsorizzare produzioni radiotelevisive.

4. I telegiornali e i notiziari di carattere politico e gli uffici religiosi non possono essere sponsorizzati.

ART. 57.

(Limiti quantitativi e modalità di diffusione delle sponsorizzazioni).

1. Il regolamento sui servizi e le produzioni disciplina le modalità delle sponsorizzazioni in conformità ai seguenti criteri:

a) la sponsorizzazione di produzioni radiofoniche o televisive può effettuarsi esclusivamente negli inviti all'ascolto e alla visione che precedono immediatamente la produzione stessa nonché nei ringraziamenti finali;

b) i preannunci o inviti all'ascolto non possono essere superiori rispettivamente a tre e a cinque per ciascuna produzione diffusa da concessionari in ambito nazionale ovvero in ambito locale;

c) per le produzioni sponsorizzate di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome, dell'indirizzo, e del logotipo dello *sponsor* durante la diffusione della produzione medesima;

d) nei casi in cui la sponsorizzazione è destinata a finanziare una produzione di giochi o concorsi, possono essere assegnati prodotti e servizi in premio ai privati a condizione che la precisazione della provenienza del premio non costituisca messaggio pubblicitario.

2. Ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nel presente articolo, è da considerare messaggio pubblicitario.

ART. 58.

(Offerte dirette al pubblico).

1. Le forme di pubblicità, quali le offerte dirette al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti ovvero della fornitura di servizi, non sono consentite dalle ore 19 alle 23 e non possono avere durata inferiore a dieci minuti.

2. I concessionari locali possono diffondere produzioni relative a offerte dirette al pubblico entro il limite giornaliero del 35 per cento. In ogni caso nel limite giornaliero è inclusa anche ogni forma di pubblicità.

3. I concessionari nazionali non possono diffondere produzioni di cui al comma 2 per un periodo superiore a sessanta minuti giornalieri.

ART. 59.

(Sanzioni per infrazioni alle norme sulla pubblicità).

1. La violazione ai divieti previsti nel presente capo è punita con la sanzione del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari per un numero di giorni equivalente a quello dei giorni nel corso dei quali si sono verificate le violazioni accertate. Il termine è raddoppiato nei casi di recidiva avvenuti nello stesso periodo di concessione.

2. Il divieto è disposto dall'Autorità, dopo aver sentito le parti interessate, e deve essere ottemperato non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione.

ART. 60.

(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici).

1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono

tenuti a destinare alle concessionarie locali e alle concessionarie radiofoniche nazionali almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

2. La ripartizione delle somme previste nel comma 1 deve avvenire senza discriminazione.

3. I comitati regionali per le comunicazioni vigilano sull'applicazione del presente articolo nel territorio di loro competenza.

CAPO VIII

FINANZIAMENTO DELLE PRODUZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO.

ART. 61.

(Imposta per le radiodiffusioni).

1. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di diffusi-
oni radiotelevisive, indipendentemente dall'uso di essi, è tenuto al pagamento dell'imposta annuale per le radiodiffusioni.

2. L'ammontare dell'imposta è determinato annualmente con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità, tenuto conto del tasso di inflazione maturato nell'anno precedente.

3. La misura dell'imposta varia in ragione della utilizzazione in luogo privato o aperto al pubblico degli apparecchi. Ai fini del presente comma i circoli privati sono considerati luoghi aperti al pubblico; le sedi di organizzazioni senza fine di lucro sono considerate luoghi privati.

4. Qualora l'apparecchio sia utilizzato in luogo aperto al pubblico, il detentore è assoggettato al pagamento di una sovraimposta, da determinarsi nelle forme di cui ai commi 2 e 3, la cui misura deve tener conto delle modalità di utilizzazione.

5. Alla riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette.

6. Il Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità, destina una quota non inferiore al 75 per cento dell'imposta alla concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo, una quota non inferiore al 15 per cento alla emittente culturale e sperimentale e prevede altresì un fondo per la remunerazione di produzioni di servizio pubblico diffuse da emittenti locali.

TITOLO IV

STATUTI PER L'INFORMAZIONE

ART. 62.

(Statuti delle imprese editoriali).

1. Le imprese editoriali di testate giornalistiche comunque prodotte e diffuse, ad esclusione di quelle che non superano il fatturato annuo di 1 miliardo, adottano uno statuto dell'impresa editoriale, liberamente concordato tra la proprietà e i giornalisti.

2. Lo statuto prevede:

a) procedure di consultazione e concertazione tra le parti sull'attività giornalistica della testata;

b) le linee politiche ed editoriali della testata assunte dalla proprietà e dalla direzione, e la definizione dei mezzi professionali e organizzativi per il conseguimento di esse;

c) la consultazione dei componenti la redazione giornalistica sulla nomina e la revoca della direzione della testata, e le relative procedure;

d) la « clausola di coscienza » per i giornalisti e i doveri di questi verso i lettori e i soggetti dell'informazione.

3. Lo statuto prevede altresì l'istituzione di una Commissione per lo statuto, composta da tre membri, di cui solo due in rappresentanza delle parti, con la funzione di prevenire e dirimere controversie relative all'interpretazione e alla applicazione dello statuto stesso.

4. Lo statuto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino.

5. Entro trecentosessantacinque giorni dall'inizio di attività dell'impresa editoriale lo statuto approvato dalle parti deve pervenire all'Autorità. Decorso inutilmente tale termine:

a) le amministrazioni pubbliche, anche non territoriali, non possono stipulare contratti pubblicitari con le imprese editoriali;

b) è raddoppiato il canone annuo per soggetti destinatari di concessioni ovvero autorizzazioni per servizi diffusi via cavo o via etere.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 cessano a partire dall'avvenuta comunicazione del testo dello statuto all'Autorità.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE

CAPO I DEL GOVERNO

ART. 63.

(Programmazione e atti di indirizzo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati con atto generale:

a) gli indirizzi per il sistema delle comunicazioni con la definizione delle priorità necessarie per lo sviluppo economico nazionale;

b) i criteri per la formazione delle tariffe dei servizi universali e di pubblica utilità;

c) i criteri per l'interconnessione fra reti di diffusione e servizi.

2. Il Consiglio dei ministri delibera gli atti generali su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e dell'Autorità.

3. Il Consiglio dei ministri individua i mezzi necessari a remunerare gli obblighi di servizio universale e pubblico ivi compresi i casi di concessione in esclusiva di servizi e gli indirizzi sulle tariffe.

ART. 64.

(Calamità naturali e sicurezza pubblica).

1. In caso di calamità naturale e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, può disporre che alcuni servizi veicolati dalle reti di diffusione siano temporaneamente utilizzati dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità per diffondere informazioni o comunicazioni di pubblica utilità.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può vietare la diffusione di servizi e produzioni provenienti da territori non italiani per gravi motivi di sicurezza pubblica.

CAPO II

DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

ART. 65.

(Istituzione e organi dell'Autorità).

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a cui è attribuita autonomia di gestione e indipendenza di esercizio dei propri poteri istituzionali.

2. Sono organi dell'Autorità: il Presidente, la Commissione per le reti di diffusione e la Commissione per i servizi e le produzioni, i cui componenti costituiscono il Consiglio, i dirigenti.

3. Gli organi si riuniscono validamente e operano nella sede istituzionale dell'Autorità.

SEZIONE I

Il Presidente.

ART. 66.

(Funzioni e ufficio di presidenza).

1. Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è eletto dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei deputati, che si alternano nella nomina, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Si applicano al Presidente le norme sul mandato, sulla eleggibilità e sulle incompatibilità previste per i commissari.

3. Il Presidente rappresenta l'Autorità anche in giudizio, coordina il lavoro degli organi, presiede ciascuna Commissione e il Consiglio esercitando i relativi poteri, nonché sovrintende all'organizzazione degli uffici e delle attività.

4. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, gli atti cautelari necessari a salvaguardare l'esercizio delle funzioni degli organi dell'Autorità.

5. Un ufficio attende all'esercizio delle funzioni del presidente.

SEZIONE II

La Commissione per le reti di diffusione e la Commissione per i servizi e le produzioni.

ART. 67.

(Composizione delle Commissioni).

1. La Commissione per le reti di diffusione esercita le competenze indicate dalle leggi in materia di reti di diffusione via etere e via cavo.

2. La Commissione per i servizi e le produzioni esercita le competenze indicate dalle leggi in materia di servizi e produzioni via etere e via cavo.

3. Le Commissioni emanano regolamenti, atti di indirizzo tecnico, atti inerenti le concessioni e le autorizzazioni, nonché gli atti a rilevanza esterna non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Autorità.

4. Le Commissioni possono delegare alle sottocommissioni o ai dirigenti l'esercizio di poteri mediante delibere adottate a maggioranza dei componenti delle Commissioni medesime. Sono esclusi dalla delega gli atti regolamentari, la determinazione dei piani di ripartizione e assegnazione, le concessioni e le autorizzazioni a carattere nazionale, l'applicazione delle norme sui divieti di posizioni dominanti e sui comunicati di pubblica utilità.

ART. 68.

(Composizione delle Commissioni).

1. Ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità e da quattro commissari.

2. I commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica: due eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati sulla base di una sola preferenza.

3. I commissari durano in carica sei anni e non sono soggetti a proroga.

4. Qualora si crei una vacanza prima della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del predecessore.

5. I Presidenti delle Camere convocano le rispettive Assemblee per la nomina dei nuovi commissari entro centoventi giorni dalla scadenza di ciascun mandato.

6. Nei novanta giorni che precedono l'inizio del mandato i commissari designati

possono assumere la carica di uditori e quindi partecipare alle sedute delle Commissioni e del Consiglio senza diritto di parola e di voto. Agli uditori si estendono i doveri e le incompatibilità previste per i commissari, e spetta la corresponsione dell'indennità.

ART. 69.

(Eleggibilità dei commissari e incompatibilità).

1. Possono accedere alla carica di commissario persone di notoria indipendenza e di alta e riconosciuta professionalità nel settore delle comunicazioni.

2. Non possono essere nominati coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, né chi abbia già svolto il mandato per più di trenta mesi.

3. L'indennità dei commissari è pari a quella spettante ai giudici della Corte Costituzionale.

4. I commissari non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive pubbliche, né avere interessi diretti o indiretti in organizzazioni operanti nel settore. I dipendenti pubblici, all'atto dell'accettazione della nomina, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato.

5. Nei novanta giorni che seguono la comunicazione della nomina i commissari devono cedere a persone non legate da vincoli di parentela le partecipazioni proprietarie in organizzazioni sottoposte al controllo dell'Autorità.

6. Per due anni successivi alla cessazione della carica coloro che sono stati commissari non sono eleggibili a cariche elettive pubbliche, né avere interessi diretti o indiretti in organizzazioni operanti nel settore delle comunicazioni.

7. Nel periodo previsto nel comma 6 i commissari, qualora non assumano altri

incarichi professionali, rimangono a disposizione dell'Autorità con funzioni di consulenza, e con il diritto ad una indennità pari al 70 per cento dell'ultima percepita.

8. I commissari decadono dalla carica in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio e della Commissione e nei casi di incompatibilità previste dal presente articolo.

ART. 70.

(Principi di organizzazione delle Commissioni).

1. Ciascuna Commissione può organizzarsi in sottocommissioni, presiedute da un commissario, cui sono delegate attività istruttorie o l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le sottocommissioni possono invitare ai propri lavori esperti, che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

3. Il regolamento di organizzazione dell'Autorità disciplina il funzionamento delle sottocommissioni.

ART. 71.

(Funzionamento delle Commissioni).

1. Ciascuna Commissione è convocata e presieduta dal Presidente, che ne dirige i lavori.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza in presenza di almeno tre componenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

3. Le Commissioni eleggono il commissario che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza è assunta dal commissario di nomina meno recente e in caso di parità da quello più anziano per età anagrafica.

4. I commissari hanno diritto di vedere pubblicate integralmente, unitamente alle deliberazioni, le motivazioni relative ad un proprio voto contrario.

SEZIONE III

Il Consiglio.

ART. 72.

(Composizione, competenze e funzionamento del Consiglio).

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Autorità e dai componenti la Commissione per le reti di diffusione e la Commissione per i servizi e le produzioni.

2. Il Consiglio delibera sull'adozione di norme regolamentari aventi ad oggetto materie comuni alle competenze sulle due Commissioni, sul rilascio e sulla revoca delle concessioni a carattere nazionale, sull'applicazione delle norme sui divieti di posizioni dominanti e sulla redazione di documenti comuni.

3. Il *quorum* richiesto per la validità delle riunioni è di cinque componenti, di cui almeno due commissari di ciascuna Commissione.

4. Il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi dei commissari, ridefinire le competenze delle due Commissioni ovvero avocare a sé queste ultime.

5. Il Presidente dell'Autorità convoca il Consiglio e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza la presidenza è assunta alternativamente dai commissari che assumono, su delega, la presidenza di ciascuna Commissione.

6. La maggioranza dei commissari di ciascuna Commissione o quattro commissari delle due Commissioni possono ottenere la convocazione del Consiglio entro dieci giorni dal deposito della richiesta.

7. Si applicano al Consiglio, in quanto compatibili, le norme relative alle Commissioni. Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento dell'organo.

SEZIONE IV

L'organizzazione degli uffici.

ART. 73.

(Dipartimenti dell'Autorità).

1. L'Autorità è organizzata in dipartimenti, definiti con il regolamento di organizzazione.

2. Ad ogni dipartimento è preposto un dirigente generale incaricato a termine dal Consiglio fra coloro che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di dirigenza presso amministrazioni, enti pubblici e privati.

3. Le spese di funzionamento dell'Autorità e di contribuzione all'attività dei Comitati regionali per le comunicazioni sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

ART. 74.

(Rapporti di servizio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo dei dipendenti dell'Autorità i cui posti sono coperti con procedure di mobilità ovvero con quelle concorsuali previste dalle leggi vigenti.

2. Oltre alle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti il personale in servizio presso l'Autorità non può assumere incarichi o esercitare attività di consulenza neppure a seguito di autorizzazione né, nei due anni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità, avere interessi diretti o indiretti ovvero esercitare attività di qualsiasi genere in organizzazioni soggette al controllo dell'Autorità.

3. L'Autorità si avvale, per studi e ricerche, dell'opera delle Università.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, l'Autorità può avvalersi anche di esperti singoli o di organizzazioni di consulenza.

ART. 75.

(Compiti dei dirigenti dei dipartimenti).

1. Ai dirigenti spettano tutti i compiti di gestione, anche a rilevanza esterna, nonché l'attività vincolata e quella che importi esercizio di discrezionalità tecnica, la cura dell'istruttoria e l'esecuzione degli atti.

ART. 76.

(Regolamento di organizzazione).

1. Il Consiglio delibera le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità; quelle riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. Il regolamento di organizzazione prevede l'istituzione, presso l'Autorità, di un archivio informatizzato e di un ufficio incaricato di ricevere i reclami degli utenti e delle associazioni.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni e prevede i criteri di contribuzione alle spese degli stessi.

CAPO III

DELLE REGIONI E DELLE AUTORITÀ LOCALI

ART. 77.

(Regioni e autorità locali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano, anche in

collaborazione fra loro, i programmi per la realizzazione delle reti di diffusione di interesse esclusivamente locale in conformità ai piani nazionali, al regolamento sulle reti di diffusione e alle direttive di carattere tecnico emanate dall'Autorità e fissano i criteri di determinazione delle tasse per i concessionari di reti di diffusione locale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono inoltre le funzioni previste nella presente legge.

2. Le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti esercitano le funzioni e i compiti relativi all'installazione delle reti di diffusione via cavo di interesse esclusivamente locale, in conformità al regolamento sulle reti di diffusione, alle direttive tecniche emanate dall'Autorità e al programma regionale.

ART. 78.

(Comitati regionali per le comunicazioni).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce un Comitato per le comunicazioni, rispettivamente regionale e provinciale disciplinandone con legge l'elezione e il funzionamento.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate il Comitato opera in qualità di ufficio decentrato dell'Autorità.

3. Il Comitato emana pareri in materia di comunicazioni e in particolare:

a) sui piani di sviluppo delle reti di diffusione e dei servizi e sugli incentivi per le produzioni;

b) sugli oneri di servizio pubblico in favore delle comunità locali.

4. Nel settore radiotelevisivo il Comitato esercita poteri di vigilanza:

a) sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti locali;

b) sulla osservanza delle norme riguardanti la pubblicità, la programmazione e le campagne elettorali da parte delle emittenti locali.

5. Il Comitato segnala in ogni caso alle Amministrazioni competenti l'esito dell'istruttoria relativa ai propri poteri di vigilanza.

6. Il Comitato formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo sui piani di sviluppo, sulla programmazione regionale e sulle necessità di diffondere in ambito nazionale le produzioni regionali.

CAPO IV

DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ.

ART. 79.

(Funzioni dell'Autorità).

1. L'Autorità emana gli atti di indirizzo, redige i piani tecnici nazionali sulle comunicazioni, elabora i programmi utili a perseguire scopi sociali, definisce i criteri di finanziamento, gli oneri di servizio universale e pubblico e le relative remunerazioni, le tariffe dei servizi di pubblica utilità in conformità agli indirizzi del Consiglio dei ministri.

2. L'Autorità emana il regolamento sulle reti di diffusione, il regolamento sui servizi e sulle produzioni, e i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

3. Con l'emanazione dei regolamenti cessano di avere efficacia le norme di legge con esso incompatibili.

4. Sono attribuiti e trasferiti all'Autorità tutti i poteri di controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti generali, nonché il rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti in materia di comunicazioni.

5. L'Autorità esercita il coordinamento delle funzioni di tutte le Amministrazioni pubbliche, risolvendo gli eventuali conflitti di competenza.

6. I regolamenti determinano, nei limiti stabiliti dalla legge e dagli indirizzi del Consiglio dei ministri, le tasse e i criteri per la determinazione delle tariffe di concessione o autorizzazione di propria competenza.

7. L'Autorità emana direttive e controlla l'applicazione delle tariffe dei servizi, secondo criteri di adeguamento a quelle vigenti nei paesi dell'Unione europea.

8. Sono trasferite all'Autorità le funzioni definite dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per il Garante per l'editoria e la radiotelevisione.

9. Spettano all'Autorità tutte le altre funzioni ed i compiti in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni non espressamente riservati dalla legge ad altre amministrazioni o enti pubblici.

ART. 80.

(Vigilanza e controllo sugli operatori di comunicazione).

1. L'Autorità esercita la vigilanza sugli operatori di comunicazione assicurando che l'attività sia conforme alle leggi, ai regolamenti, alle concessioni e alle convenzioni e irroga le sanzioni previste dalle leggi.

2. L'Autorità esamina i bilanci e la relativa documentazione di gestione dei concessionari, dei destinatari di autorizzazione e dei soggetti previsti dalla legge.

ART. 81.

(Attività di indagine e ispezione).

1. L'Autorità può in qualsiasi momento ottenere dai concessionari o dai destinatari di autorizzazione tutte le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni, disponendo, previa diffida, l'acquisizione d'ufficio della documentazione a mezzo di pubblici ufficiali.

2. Il Consiglio e ciascuna Commissione possono, a seguito di denuncia, o d'ufficio, disporre ispezioni presso le sedi degli operatori di comunicazione con potere di vi-

sionare e prendere copia dei documenti, nonché di disporre l'audizione, immediata o presso l'Autorità, dei responsabili, amministratori, consulenti o dipendenti.

ART. 82.

(Propaganda elettorale, tribune politiche, accesso).

1. L'Autorità controlla l'applicazione delle disposizioni di legge sulla propaganda elettorale relative all'utilizzazione dei mezzi di comunicazione, alla ripartizione degli accessi e alle spese per essi sostenute dai candidati, dai partiti politici e dai soggetti sostenitori.

2. Le disposizioni di legge in materia di propaganda elettorale sono efficaci a partire dal giorno di indizione delle elezioni.

3. L'Autorità, nel rispetto delle direttive degli organi parlamentari competenti, emana norme regolamentari per la disciplina sull'accesso ai mezzi di comunicazione di partiti politici e associazioni anche fuori del periodo elettorale.

ART. 83.

(Rapporti con Parlamento, Governo ed enti pubblici).

1. Le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, almeno una volta ogni anno:

a) ricevono il Presidente dell'Autorità che illustra la relazione annuale;

b) ascoltano i commissari che chiedono di essere sentiti;

c) invitano gli esperti del settore che ritengono di consultare.

2. Il Presidente e i commissari possono in qualunque momento chiedere di essere ascoltati.

3. L'Autorità può, in ogni tempo, inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Parlamento e agli altri enti interessati, le proprie proposte di riforme legislative, gli studi e i documenti.

4. L'Autorità può esprimere pareri sulle proposte di legge in materia di comunicazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede il parere dell'Autorità su tutte le iniziative legislative proposte dal Governo nella materia.

5. L'Autorità informa annualmente il Governo e il Parlamento sulla situazione dei fenomeni di concentrazione nel mercato italiano ed europeo delle comunicazioni, sulla evoluzione delle tecnologie, e formula proposte per l'adeguamento della legislazione.

ART. 84.

(Deliberazioni e decisioni dell'Autorità).

1. Gli atti dell'Autorità sono adottati nella forma delle ordinanze, delle deliberazioni, o delle decisioni e acquistano efficacia con la loro comunicazione o pubblicazione, ovvero quindici giorni dopo per i regolamenti.

2. Il Presidente emana le ordinanze, il Consiglio e le Commissioni adottano le deliberazioni, i dirigenti assumono le decisioni.

3. Gli atti dell'Autorità non sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, ad eccezione dei regolamenti a rilevanza esterna.

ART. 85.

(Procedimento per l'adozione di regolamenti).

1. Di ogni inizio di un procedimento volto ad emanare norme sul sistema delle comunicazioni l'Autorità dà avviso nel Bollettino specificando la materia che intende disciplinare.

2. Tutti possono presentare documenti, memorie e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

3. L'Autorità può disporre l'audizione di tutti o di alcuni degli intervenuti nel procedimento.

4. L'Autorità entro un anno dall'inizio del procedimento provvede ad emanare il

regolamento ovvero delibera sulle ragioni della mancata adozione, disponendo comunque la pubblicazione nel Bollettino.

ART. 86.

(Relazione annuale sull'attività svolta e sui progetti).

1. L'Autorità predispone una Relazione annuale sull'attività svolta e sui progetti, che invia entro il 30 marzo di ogni anno al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti dei consigli regionali e delle province autonome, ai presidenti delle autorità indipendenti di garanzia.

2. L'Autorità dispone la pubblicazione della propria relazione annuale, anche in forme diverse da quelle indicate dalla presente legge per i propri atti, optando per quelle che assicurino la diffusione più adeguata presso gli operatori di comunicazione e le associazioni degli utenti.

ART. 87.

(Pubblicità dell'attività).

1. L'Autorità dispone la pubblicazione del Bollettino dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in apposita serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* con propria intestazione, periodicità settimanale e possibilità di vendita separata.

2. Nel Bollettino sono pubblicati i regolamenti, le ordinanze, le decisioni, le deliberazioni, nonché gli avvisi e gli atti dei procedimenti d'inchiesta.

3. L'autorità dispone la pubblicazione della Raccolta dei regolamenti, delle ordinanze, delle deliberazioni, delle decisioni, dei pareri del Consiglio di Stato e delle sentenze delle giurisdizioni che riguardano le comunicazioni con strumenti informatizzati dotati di adeguati sistemi di ricerca.

4. Le pubblicazioni dell'Autorità sono rese disponibili a tutti. Il regolamento di organizzazione può individuare strumenti editoriali per ulteriori forme di pubblicazione e riproduzione a fini commerciali.

5. Tutte le forme di riproduzione degli atti dell'Autorità a titolo oneroso, o a scopo commerciale, sono ad essa riservate in regime di esclusività, salvo concessioni a terzi per fini di interesse pubblico.

CAPO V

DEI PROCEDIMENTI IN GENERALE.

ART. 88.

(Rilascio delle concessioni).

1. Del bando volto a rilasciare concessioni è dato avviso nel Bollettino con specificazione degli elementi essenziali del procedimento.

2. Tutte le parti interessate possono presentare documenti, memorie e domande di assegnazione.

3. L'Amministrazione competente dispone le audizioni utili all'espletamento dell'istruttoria e in vista dell'emanazione del provvedimento finale.

4. L'Amministrazione competente decide sull'assegnazione della concessione o della autorizzazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, dalle direttive comunitarie, dagli indirizzi del Consiglio dei ministri, dai regolamenti della stessa Amministrazione e dai regolamenti dell'Autorità.

5. Sia l'Autorità, sia le sottocommissioni, sia i dirigenti dell'Amministrazione competente possono richiedere dichiarazioni autentiche previo ammonimento sulla responsabilità penale cui va incontro chi rende dichiarazioni non veritiere. La falsità delle dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

ART. 89.

(Norme generali sulle concessioni).

1. Le concessioni previste dalla presente legge possono essere rilasciate unicamente a società di capitali anche cooperative, salvo eccezioni indicate dalla legge.

2. Le concessioni hanno una durata non superiore ai quindici anni, sono rinnovabili prima della scadenza e sono integrate da convenzione stipulata tra il concessionario e l'Amministrazione competente.

3. Le concessioni di esercizio di servizio universale e di servizio pubblico di telecomunicazione e quelle di radiodiffusione sono titolo per accedere alle reti di diffusione interessanti l'area oggetto di concessione.

4. Il rapporto di concessione si estingue:

a) per scadenza del termine della concessione;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per estinzione della persona giuridica;

d) per fallimento del concessionario;

e) per decadenza a seguito di venir meno dei prescritti requisiti oggettivi o soggettivi, nonché per violazione dei doveri e degli obblighi previsti a tal fine dalla legge, dai regolamenti dell'Autorità e delle Amministrazioni locali, dalla concessione stessa e dalle convenzioni.

ART. 90.

(Norme generali sulle convenzioni).

1. Le convenzioni non possono avere durata superiore ai sei anni e disciplinano, in attuazione della concessione, compiti, obblighi e diritti dei concessionari.

2. L'Autorità elabora uno schema di convenzione che dovrà essere applicato a tutti i concessionari dello stesso servizio.

3. Con la convenzione il concessionario si impegna al rispetto dei principi fondamentali espressi nelle leggi e all'adempimento degli obblighi particolari previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Autorità e delle Amministrazioni locali, e dalla convenzione stessa.

4. La convenzione può prevedere impegni non disciplinati dalla presente legge e previsti nelle norme regolamentari approvate dall'Autorità.

5. Nella convenzione è previsto l'obbligo dei concessionari di inviare con cadenza biennale all'Amministrazione competente una relazione dettagliata sulle attività svolte in attuazione della convenzione.

6. La convenzione prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione degli impegni assunti.

7. Il contenuto delle convenzioni è pubblicato nel Bollettino.

ART. 91.

(Canone di concessione).

1. Gli operatori di comunicazione destinatari di concessioni corrispondono allo Stato, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, un canone di concessione.

2. Il canone viene determinato dall'Autorità in attuazione degli atti di indirizzo del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri vigenti nei paesi dell'Unione europea e in ogni caso in base ai seguenti elementi:

a) natura del servizio oggetto di concessione;

b) ambito della concessione;

c) numero delle concessioni, con criterio di progressività per ogni concessione rilasciata oltre la prima;

d) fatturato del concessionario, come desumibile dall'ultimo bilancio depositato.

3. Il valore del canone è recepito nella convenzione, che può prevedere il pagamento, anche parziale, a mezzo di assunzione di oneri di ricerca scientifica, di attività di interesse pubblico o di alto valore culturale.

4. Il canone delle reti di diffusione via cavo locali è determinato dalle Amministrazioni competenti, nel rispetto dei criteri determinati dalle regioni o dall'Autorità, e spetta comunque ai comuni.

5. In caso di omesso pagamento del canone alla scadenza, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, è applicata la maggiorazione del venti per cento a titolo di sanzione. L'ulteriore violazione importa decadenza dalla concessione.

ART. 92.

(Poteri istruttori).

1. L'Autorità può richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili alle istruttorie, nonché disporre ispezioni e ottenere copia di documenti, anche avvalendosi di altri organi dello Stato. A fini istruttori può inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti.

2. Sino al termine dell'istruttoria preliminare tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti l'istruttoria sono sottoposte al segreto d'ufficio.

3. Chiusa l'istruttoria preliminare ogni altra fase del procedimento è pubblica, salvo i casi di eccezione stabiliti dai regolamenti dell'Autorità.

4. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità può ordinare ai soggetti destinatari di concessioni o di autorizzazioni la non prosecuzione dei comportamenti oggetto di indagine o la cessazione o rimozione degli effetti.

5. Il rifiuto di fornire elementi di cui al comma 1, o la presentazione di documenti non veritieri, comportano la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma fino a cinquecento milioni di lire, o la sospensione sino ad un anno, e nei casi più gravi la decadenza della concessione o della autorizzazione. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

ART. 93.

(Procedimenti sanzionatori).

1. L'Amministrazione competente, ricevuta notizia di violazione alle norme, notifica l'inizio del procedimento agli interessati.

2. I legali rappresentanti degli organismi devono essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, prima della fine dell'istruttoria preliminare e possono presentare deduzioni e pareri in ogni stadio del procedimento e qualora presentino richiesta hanno diritto ad essere sentiti prima della decisione.

3. L'Amministrazione competente, nei casi non emergano elementi tali da giustificare un intervento sanzionatorio, provvede a chiudere l'istruttoria, dandone informazione agli interessati.

4. In ogni altro caso l'amministrazione competente dispone la prosecuzione del procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso, pubblicato nel Bollettino.

5. L'Autorità può con provvedimento procedere direttamente ad espletare l'istruttoria pubblica.

6. L'Autorità con il regolamento disciplina ogni ulteriore adempimento procedimentale.

ART. 94.

(Rimedi giurisdizionali e amministrativi).

1. I ricorsi avverso le deliberazioni delle Amministrazioni competenti spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi contro le deliberazioni dell'Autorità sono di competenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

2. Contro le decisioni delle sottocommissioni e dei dirigenti dell'Autorità gli interessati possono proporre ricorso alle Commissioni entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero, per gli atti generali, dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino. Le Commissioni decidono nei successivi quarantacinque giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende rigettato. Le Commissioni sono tenute a decidere sul ricorso qualora lo richiedano almeno due commissari. Si osservano, in quanto compatibili, le norme stabilite con decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Le azioni volte ad accertare le nullità relative a violazioni della presente legge e i conseguenti risarcimenti dei danni, sono presentate alla corte d'appello competente per territorio che giudica in unico grado, unitamente ai relativi ricorsi preventivi volti ad ottenere provvedimenti cautelari di urgenza che sono di competenza del presidente della stessa corte.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 95.

(Disposizioni penali).

1. Nei casi di diffusione via etere di produzioni che abbiano carattere di oscenità i concessionari ovvero le persone da loro delegate al controllo della diffusione sono punite con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle produzioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dai casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle produzioni il controllo necessario ad impedire la commissione di reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle produzioni in oggetto è commesso un reato, con pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

ART. 96.

(Sanzioni amministrative).

1. Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni degli obblighi o dei doveri previsti dalla presente legge può essere irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 100 milioni per gli operatori a carattere locale e da lire 1 milione a 10 miliardi per gli operatori a carattere nazionale, ovvero alternativamente o congiuntamente la sospensione dall'esercizio di concessioni o autorizzazioni sino ad un massimo di sei mesi.

2. Il regolamento determina i casi e le relative graduazioni della sanzione pecuniaria e delle sospensioni.

3. La decadenza da concessione o autorizzazione può essere irrogata nei soli casi previsti dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 97.

(Dismissione di attività e sgravi fiscali).

1. Le dismissioni delle attività previste nella presente legge non possono avvenire oltre la data del 26 agosto 1996.

2. Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la dismissione delle attività, gli operatori di comunicazione non possono acquisire nuove partecipazioni in società destinatarie di concessione o di autorizzazione salvo una espressa autorizzazione dell'Autorità.

3. La legge determina gli sgravi fiscali per le imprese che dismettono attività e per quelle che ne acquistano in attuazione della presente legge.

ART. 98.

(Poteri di province e comuni).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) emanazione dei regolamenti relativi a reti di diffusione via cavo locali, rilascio delle relative concessioni, e rilascio delle autorizzazioni per i servizi via cavo ».

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) emanazione dei regolamenti relativi a reti di diffusione via cavo locali, rilascio delle relative concessioni, e rilascio delle autorizzazioni per i servizi via cavo ».

ART. 99.

(Proroga delle disposizioni in materia radiotelevisiva e acquisizione della documentazione relativa alla legge n. 223 del 1990).

1. Le norme regolamentari emanate in attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, rimangono vigenti, in quanto compatibili, entro un termine massimo di trecentosessantacinque giorni dall'inizio di attività dell'Autorità.

2. Ai fini di costituire tempestivamente l'archivio di documentazione dell'attività in materia di comunicazioni sono trasferiti all'Autorità tutti i documenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria pertinenti alle funzioni di competenza dell'Autorità stessa.

3. I trasferimenti di cui al comma 2 devono essere completati entro centottanta giorni dalla richiesta dell'Autorità, decorsi i quali quest'ultima vi provvede d'ufficio.

ART. 100.

(Emittenza radiotelevisiva).

1. In sede di prima applicazione della presente legge le concessioni di emittenza

radiofonica sono rilasciate entro il 31 dicembre 1998; le concessioni di emittenza televisiva sono rilasciate entro il 26 agosto 1996.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le concessioni locali radiotelevisive possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano ottenuto la concessione in base a quanto previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto dal tribunale amministrativo regionale esito positivo al ricorso conseguente alla esclusione dagli elenchi dei concessionari.

3. L'Autorità può comunque negare il rilascio a concessionari responsabili di rilevanti infrazioni alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 101.

(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel periodo che precede la dismissione di attività radiotelevisive).

1. Nel periodo che precede il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive nazionali i limiti di affollamento pubblicitario di ciascuna emittente nazionale controllata da uno stesso soggetto oltre la prima decrescono annualmente del 25 per cento.

ART. 102.

(Canone di concessione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il canone annuo di concessione non può essere inferiore:

a) a lire 30 milioni e a lire 3 milioni rispettivamente per ciascuna concessionaria radiofonica in ambito nazionale ovvero locale;

b) a lire 1 miliardo e a lire 100 milioni rispettivamente per ciascun concessionario televisivo in ambito nazionale ovvero locale.

2. Nel periodo che precede la dismissione delle attività radiotelesive previste dalla presente legge il canone è aumentato in misura determinata dalla legge.

ART. 103.

(Imposta sulla radiodiffusione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta per ogni detentore, quale che sia il numero degli apparecchi, non può essere inferiore alla somma di lire 180.000 nel caso di utilizzazione in luogo privato e alla somma di lire 400.000 per ogni altro tipo di utilizzazione previsto dalla presente legge.

ART. 104.

(Statuti delle imprese editoriali).

1. Le imprese editoriali di produzione e diffusione hanno trecentosessantacinque giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge per comunicare all'Autorità gli statuti adottati ai sensi dell'articolo 62 della presente legge.

ART. 105.

(Scelta della città sede dell'Autorità).

1. Le competenti Commissioni della Camera dei deputati acquisiscono, ai sensi del regolamento della Camera stessa, i necessari elementi conoscitivi per determinare la città sede dell'Autorità.

2. Le candidature sono espresse, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai consigli comunali delle città capoluogo di regione interessate. Le giunte comunali che presentano la candidatura redigono un progetto in cui vengono indicati:

a) i vantaggi per l'Autorità;

b) le aree ritenute idonee per l'inse-
diamento;

c) le infrastrutture disponibili.

3. La Camera dei deputati si esprime entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei vantaggi per l'efficienza del lavoro dell'Autorità.

ART. 106.

(Mandati dei commissari e trattamento giuridico del personale dell'Autorità).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il presidente dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica.

2. Per il primo mandato i commissari nominati dal Senato della Repubblica, ad esclusione del presidente, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato di sei anni.

3. Al personale dell'Autorità è attribuito il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, armonizzato con le esigenze specifiche dell'Autorità.

ART. 107.

(Funzioni dell'Autorità).

1. L'Autorità, entro trecentosessantacinque giorni dall'inizio dell'attività e a pena di decadenza del mandato:

a) formula il piano tecnico nazionale delle reti di diffusione e i piani di assegnazione;

b) emana i regolamenti previsti dalla presente legge.

2. L'Autorità, entro cinquecento giorni dall'inizio dell'attività e a pena di decadenza dal mandato, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento un progetto per la realizzazione della emittente televisiva culturale e sperimentale.

ART. 108.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente disposizioni per il riordino delle competenze, nonché degli uffici e delle piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in conformità alle finalità e ai principi della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità, un decreto legislativo di disciplina dell'indennità di espropriazione dei beni costituenti impianti di diffusione non già appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti territoriali informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che i beni costituenti impianti di reti di diffusione, le aree di pertinenza e localizzazione individuati dalla legge come necessari al sistema delle comunicazioni e tecnologicamente utili siano espropriati e attribuiti al demanio pubblico, ovvero al patrimonio indisponibile delle Amministrazioni competenti ai sensi della presente legge;

b) che sia prevista la presentazione di una relazione tecnica di individuazione degli impianti e delle aree sopra indicate;

c) che sia determinata l'indennità delle aree ai sensi dei principi indicati nell'articolo 5-bis) del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e quella degli impianti in ragione del valore accertato da perizie tecniche diminuito del 30 per cento;

d) che siano individuate le competenze del Consiglio dei ministri per la definizione delle indennità per gli impianti

non tecnologicamente utili ma il cui valore economico è azzerato in conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge e dei regolamenti delle Amministrazioni competenti.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità, un decreto legislativo con la previsione di agevolazioni fiscali per società destinatarie di concessione per la costruzione di reti di diffusione.

ART. 109.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. È abrogato l'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. È abrogata la legge 4 febbraio 1985, n. 10.

4. È abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. È abrogato il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73.

6. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 4-bis) della legge 17 dicembre 1992, n. 483.

7. È abrogata la legge 27 ottobre 1993, n. 422.

